



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 29 maggio 2024*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario - relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n.18/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Emanuele Mio;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Venezia ed in particolare:

- questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 di cui alla relativa deliberazione della Sezione delle autonomie riportata in premessa;
- parere dell'organo di revisione relativo al bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005;
- relazione dell'organo di revisione relativa al rendiconto, di cui all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione emerge, in primo luogo, che il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 18/12/2020.

Il rendiconto è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 29 del 28/04/2022, entro i termini previsti dal TUEL (30/04/2022). Si osserva che l'Ente ha trasmesso tre successivi schemi BDAP, tutti approvati dal Consiglio, di cui l'ultimo Prot. BDAP 265390 in data 06/12/2022. La data di trasmissione alla BDAP del primo degli schemi di rendiconto rispetta il corrispondente termine di approvazione del rendiconto (30/04/2022).

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Venezia sul bilancio di previsione 2021-2023 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2021, ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n. 851 del 19/01/2024), riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con note acquisite al prot. C.d.c. da n. 1678 a n. 1687 del 19/03/2024.

Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Venezia era stato destinatario, per l'esercizio 2016, della deliberazione n.374/2019/PRSP che accertava: l'assorbimento dell'intero disavanzo ordinario, in un'unica soluzione, mediante una variazione di bilancio, per la presenza di un margine di competenza all'esito dell'esercizio 2015, accertato nel corso del 2016, a seguito dell'approvazione del relativo rendiconto; la criticità della cassa nell'esercizio 2016, con progressivo miglioramento realizzato in fase di chiusura e negli esercizi successivi; una fragile capacità di realizzazione delle entrate in termini di efficacia ed efficienza nella riscossione e recupero relativamente ai residui attivi; una precaria effettività degli accertamenti, relativi alla lotta all'evasione tributaria e all'imposta di soggiorno, ove non accompagnati da esiti positivi di riscossione, pur in presenza di un tendenziale miglioramento nei procedimenti; il mancato rispetto delle regole contabili che presidono la contabilità economico patrimoniale; la non corretta valorizzazione del fondo perdite partecipate, con riferimento al regime normativo applicabile per la formazione degli accantonamenti e raccomandava: il rispetto nella tempestività dei pagamenti e l'adozione di misure dirette a fronteggiare eventuali interessi moratori, nonché il monitoraggio e la proattiva coltivazione delle proprie posizioni creditorie verso debitori morosi.

La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto dell'esercizio 2021 del Comune di Venezia dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle.

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO</b>	
	<b>Rendiconto 2021 (ultima versione trasmessa alla BDAP)</b>
Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1=G+H+I-L+M)	196.940.022,24
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	75.171.431,19
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	29.443.140,59
Saldo delle partite finanziarie	<b>-5.334.285,73</b>
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	191.605.736,51
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente al netto partite finanziarie	69.837.145,46
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)=P+Q+R-C- I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	37.590.360,98
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	29.626.376,07
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	29.626.376,07

<b>Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>	<b>229.196.097,49</b>
W2) Equilibrio di bilancio	99.463.521,53
W3) Equilibrio complessivo	53.735.230,93

<sup>1</sup> ex art. 162, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

Fonte: Schema BDAP Rendiconto 2021 ver. 3 – Prot. 265390 del 06/12/2022

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018.

Nella gestione di competenza sono comprese le sole operazioni relative all'esercizio 2021, senza tenere conto di quelle derivanti dagli esercizi precedenti (gestione residui).

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019, nell'aggiornare i principi di bilancio allegati al D. Lgs. 118/2011, ha introdotto una nuova modalità di calcolo degli equilibri di bilancio a decorrere dal 2019.

L'Ente ha in tal senso verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019.

L'Ente ha altresì conseguito un risultato di competenza non negativo e l'equilibrio sia di parte corrente, in osservanza all'art. 162 TUEL, che di parte capitale.

Tali margini vengono realizzati anche in presenza di un saldo negativo delle partite finanziarie.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente **il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo**, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della Legge 145/2018.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		<b>Rendiconto 2021 (ultima versione trasmessa alla BDAP)</b>
Fondo cassa al 31/12/es. <i>n</i>	(+)	271.055.305,44
Totale residui attivi	(+)	563.560.379,98
Totale residui passivi	(-)	196.350.935,83
FPV in spesa di parte corrente	(-)	37.025.543,85
FPV in spesa di parte capitale	(-)	76.583.508,71
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
<b>Risultato contabile di amministrazione</b>	<b>(=)</b>	<b>524.655.697,03</b>
Totale accantonamenti	(-)	266.599.036,30
<i>di cui: FCDE</i>		163.700.901,33
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità</i>		14.639.681,69
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		45.317.767,00
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		0,00
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		42.940.686,28
Totale parte vincolata	(-)	140.327.037,13
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	6.644.579,79
<b>Totale parte libera (avanzo)</b>	<b>(-)</b>	<b>111.085.043,81</b>

Fonte: Schema BDAP Rendiconto 2021 ver. 3 – Prot. 265390 del 06/12/2022

## CAPACITA' DI RISCOSSIONE

<b>RENDICONTO 2021 (ultima versione trasmessa alla BDAP)</b>			
Titoli	Accertamenti	Riscossioni	Incidenza
	(a)	(b)	b/a
<b>Titolo 1 RR (Residui)</b>	206.860.489,65	90.415.054,78	<b>43,71%</b>
<b>Titolo 1 CP (Competenza)</b>	335.834.830,19	194.658.287,23	<b>57,96%</b>
<b>Titolo 3 RR (Residui)</b>	115.169.630,75	27.185.436,48	<b>23,60%</b>
<b>Titolo 3 CP (Competenza)</b>	104.741.978,79	74.075.450,69	<b>70,72%</b>

## SITUAZIONE DI CASSA

	<b>Rendiconto 2021</b>
Fondo cassa finale	271.055.305,44
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	132.594.177,93
Indice tempestività dei pagamenti	-14,92
Totale pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio	

Ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale ha richiesto all'Istituto Tesoriere la concessione di un'anticipazione per l'anno 2021 fino alla concorrenza di 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, pari ad euro 306.000.000,00 e concessa per l'importo richiesto. L'anticipazione di Tesoreria non è mai stata utilizzata nel corso dell'esercizio 2021. Dalla relazione sulla gestione si riscontra che dal 22 luglio 2017 ad oggi il Comune non sta utilizzando anticipazione di tesoreria.

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

Per l'esercizio 2021 **l'indice di tempestività dei pagamenti risulta nei termini di legge -14,92.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del Decreto-legge n. 66/2014, **l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel 2021 oltre i termini di scadenza previsti dal D. Lgs. 231/2002** (trenta giorni, o eventuale altra data contrattuale, dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente) **è pari a euro 41.277.268,63** (nel 2020 era pari ad euro 20.891.606,11).

## DEBITO

<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>		<b>2021</b>
<b>Il totale del debito si riferisce allo stock complessivo dei mutui in essere (quota capitale)</b>		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020	+	€ 269.026.551,00
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021 (comprese le estinzioni anticipate)	-	€ 10.286.587,00
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021	+	€ 200.000,00
<b>TOTALE DEBITO</b>	=	<b>€ 258.939.964,00</b>

## DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Venezia si rilevano i seguenti profili.

## Plurime trasmissioni degli schemi di bilancio alla BDAP

Relativamente alla difformità di alcuni dati contabili rinvenibili nei vari documenti nel sito istituzionale, nel questionario e negli schemi BDAP, si è riscontrato che l'Ente ha trasmesso alla BDAP tre diverse versioni degli schemi di bilancio, di cui l'ultima con Prot. BDAP 265390 del 6/12/2022 (la prima approvata dal Consiglio con Prot. BDAP 71241 del 20/04/2022). In particolare, relativamente agli equilibri, si è appurato che, tra la prima versione e la terza, risulta diminuito l'equilibrio complessivo di parte corrente O3) e il correlato equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. Risulta, inoltre, variato l'equilibrio complessivo W3). Con riferimento al risultato di amministrazione, tra le due versioni degli schemi BDAP, si è riscontrato viceversa un aumento dell'avanzo (da 91.085.043,81 a 111.085.043,81) per complessivi 20.000.000 di euro derivante da un pari aumento degli accantonamenti, e una contestuale diminuzione dei vincoli (da trasferimenti) per 40.000.000.

Si è chiesto, in via istruttoria, di fornire una breve informativa sulla natura e la tempistica di tale ultima trasmissione, del dicembre 2022, e l'invio della relativa deliberazione consiliare ovvero della determinazione dirigenziale. Si è chiesto inoltre, di indicare la data di prima trasmissione della certificazione covid (termine del 31 maggio 2022) ed eventuali successive rettifiche, confermando la piena coerenza dei dati definitivi contenuti nell'ultima certificazione trasmessa con quelli rinvenibili nella versione 3 degli schemi Prot. BDAP 265390 del 6/12/2022.

L'Ente ha risposto come segue:” *Con riferimento a quanto segnalato si conferma che sono stati fatti tre invii del rendiconto 2012 alla BDAP, il primo in data 20/4/2022 a seguito dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Comunale, il secondo in data 5/5/2023 a correzione di un errore materiale e il terzo in data 6/12/2022 a seguito della rideterminazione delle quote di avanzo di amministrazione effettuata con determinazione dirigenziale n. 2396 del 25/11/2022 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 37 bis del D.L. 21/03/2022, n. 21, convertito con L. 20 maggio 2022, n. 51, al fine di adeguare gli allegati al rendiconto alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.*

*In particolare, con la suddetta determinazione dirigenziale, si è provveduto a rideterminare la composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021 nel seguente modo:*

<b>Parte accantonata</b>	
Fondo oneri e rischi al 31/12/2021	42.757.248,73
Fondo contenzioso	45.317.767,00
Fondo Tari al 31/12/2021	183.437,55
Fondo anticipazione liquidità al 31/12/2021	14.639.681,69
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	163.700.901,33
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>266.599.036,30</b>
<b>Parte vincolata</b>	
vincoli derivanti da leggi	48.293.156,76
vincoli derivanti da trasferimenti	90.109.752,48

vincoli attribuiti dall'ente	1.733.951,25
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	190.176,64
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>140.327.037,13</b>
<b>Totale parte accantonata e vincolata</b>	<b>401.926.073,43</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>6.644.579,79</b>
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>408.570.653,22</b>
Risultato di amministrazione	524.655.697,03
<b>Totale parte disponibile al 31/12/2021</b>	<b>111.085.043,81</b>

*La rettifica della composizione dell'avanzo ha comportato una riduzione di euro 40.000.000,00 della parte vincolata, un aumento di euro 20.000.000,00 della parte accantonata e un aumento di euro 20.000.000,00 dell'avanzo libero. Conseguentemente, sono stati rettificati anche gli allegati al rendiconto a1) e a2) e ciò ha comportato la rettifica del prospetto relativo alla verifica degli equilibri, in particolare della voce O3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE che è aumentata da euro 25.728.290,60 a euro 45.728.290,60 e della voce W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO che si è ridotta da euro 73.735.230,93 a euro 53.735.230,93. Si allega, in proposito, la determinazione dirigenziale n. 2396 del 25/11/2022. La suddetta determinazione dirigenziale, nonché i documenti rettificati relativi al rendiconto 2021 sono stati pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente al seguente link <https://www.comune.venezia.it/it/content/rendiconto-gestione-2021>.*

*Per quanto riguarda la Certificazione Covid dell'anno 2021 si fa presente che la stessa è stata inviata un'unica volta in data 30/5/2022 e che i dati di tale certificazione sono coerenti con i dati inviati alla BDAP in data 6/12/2022 (prot. 265390)".*

Il Collegio prende atto.

### **Contributo di accesso**

Il Comune di Venezia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2019, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, ha introdotto, a decorrere dal 2019, il contributo di accesso previsto dalla legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), art. 1 comma 1129, quale speciale contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno. Con successiva deliberazione n. 24 del 2 aprile 2020 il Consiglio Comunale, stante l'emergenza epidemiologica per Covid-19, aveva rinviato al primo aprile 2021 l'applicazione del contributo.

In via istruttoria si è chiesto all'Ente di allegare una breve relazione di aggiornamento sulla gestione del tributo da parte dell'Ente e l'eventuale rimodulazione delle entrate e spese connesse all'istituzione del tributo medesimo.

Il Comune di Venezia ha precisato che *“Il Contributo di accesso, previsto inizialmente nel bilancio 2021 a decorrere dall'esercizio 2022, è stato successivamente posticipato e nel bilancio 2022 era stata ipotizzata una introduzione dal 01.06.2022 e una decorrenza a regime dal 2023. La diversa incidenza dei costi deriva dal fatto che taluni costi di gestione sono stati ipotizzati di natura fissa indipendente dall'entrata e dalla applicazione temporale.*



*In ogni caso si rappresenta che a seguito di successivi rinvii e della necessità di modifica regolamentare stante le modifiche introdotte alla norma primaria con dall'art. 12, comma 2-ter del D.L. 228/2021, il Contributo di accesso è stato da ultimo previsto con decorrenza dal 25.04.2024 per 29 giorni in via sperimentale, al fine di verificare gli effetti ed al termine di tale fase sperimentale valutarne le ricadute in termini di gestione dei flussi e di operatività nella gestione. Nell'anno 2024 sono stati previsti euro 700.000 in entrata ed euro 2.645.000,00 in spesa, in considerazione del fatto che vi sono spese fisse e che sono previste spese importanti per personale addetto all'informazione preventiva e al controllo. In ogni caso, peraltro, deve considerarsi la finalità dell'introduzione di tale imposta quale possibile strumento di governo dei flussi turistici”.*

Il Collegio, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione con riferimento alla fase di sperimentazione del contributo di accesso, raccomanda all'Ente una particolare attenzione nella gestione delle modalità attuative del contributo, oggetto di più deliberazioni del Consiglio comunale, anche in considerazione delle ingenti risorse utilizzate per l'avvio dello stesso.

### **Piano esecutivo di gestione (PEG) e al Piano della Performance (PdP) 2021-2023**

Con Deliberazione n.39 del 18 febbraio 2021 della Giunta Comunale, è stato approvato il Piano della Performance 2021-2023, Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e relativi allegati, unitamente all'adeguamento del regolamento sul Sistema di Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance, mentre il Bilancio di previsione 2021-23 è stato approvato con Deliberazione n.96 del 18/12/2020 del Consiglio Comunale.

In via istruttoria si sono chiesti chiarimenti circa la tempistica di approvazione del PEG e del PdP in quanto non ritenuta conforme alle disposizioni di cui all'art. 169, co. 1 e 3-bis del TUEL.

L'Ente ha osservato che *“Premesso che il Comune di Venezia si impegna costantemente ad operare nel rispetto dei termini di legge e in considerazione del termine ordinatorio di cui all'art. 169, c. 1 del TUEL, in occasione dell'approvazione del PEG e del PdP 2021 si è verificato quanto segue.*

*Il Comune di Venezia con deliberazione di Giunta n. 318 del 19/11/20 ha approvato una nuova struttura organizzativa con decorrenza dal 01/01/2021, modificando significativamente l'organizzazione dell'Ente e introducendo un terzo livello di responsabilità dirigenziale, l'Area, sovraordinata a Direzioni e ai Settori. Questa modifica organizzativa ha impattato operativamente sulla elaborazione dei documenti programmatori conseguenti al bilancio, quali PEG e PdP, poiché ha reso necessaria un'attività straordinaria e rilevante da parte dei vari uffici coinvolti, dapprima preventiva di ricodifica delle strutture per consentire l'allineamento degli applicativi che generano i due documenti, e poi di un'attività conseguente volta alla puntuale verifica e riassegnazione dei centri di costo ai responsabili/Centri di Responsabilità (CdR) e alla riassegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alle nuove strutture. Tali operatività hanno determinato un naturale slittamento dei tempi di prassi di approvazione del documento.*

*In considerazione poi della volontà di assegnare contestualmente ai nuovi responsabili di CdR, nominati dal 01/01/21, le risorse del PEG insieme agli obiettivi del PDP, nell'ottica di favorire l'avvio concreto della gestione annuale da parte delle nuove strutture e data la modifica organizzativa appena intervenuta, l'Amministrazione ha inteso porre particolare attenzione alla definizione degli obiettivi iniziando il processo di negoziazione con i nuovi responsabili concludendo l'iter di approvazione dei due documenti PEG e PdP, organicamente uniti ai sensi dell'art. 169, c. 3-bis, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18 febbraio 2021”.*

Il Collegio, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Comune di Venezia raccomanda all'Ente la tempestiva adozione del PEG e del PdP (ora confluito nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione- PIAO).

### **Vincoli ristori Covid**

In via istruttoria, relativamente ai dati indicati nel questionario (quesito 7, Sezione I Emergenza Sanitaria), si è chiesto di elencare le voci riportate nell'allegato A2 degli schemi BDAP relativi al rendiconto 2021, il cui ammontare corrisponda al valore di euro 1.986.816 indicato nel questionario quale quota conservata nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021.

L'Ente ha risposto quanto segue *“In merito ai ristori specifici di spesa Covid si precisa che l'importo di euro 1.986.816 indicato nella risposta al quesito 7 della sezione I è riferito all'importo confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato 2020 e che lo stesso è contenuto nell'allegato a2) al rendiconto 2020 con il seguente dettaglio:*

*a) fondo solidarietà alimentare DL 137/2020 euro 1.375.643*

*b) fondo centri estivi DL 34/2020 euro 80.363*

*c) fondo buoni viaggio DL 34/2020 euro 530.810*

*Al 31/12/2021:*

*-l'importo di cui alla voce a) risultava utilizzato per euro 1.109.159 e confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato per euro 266.484, così come riportato nell'allegato a2) al rendiconto 2021*

*-l'importo di cui alla voce b) risultava utilizzato per euro 80.363*

*-l'importo di cui alla voce c) risultava utilizzato per euro 530.818*

*Pertanto la risposta alla domanda n. 7 avrebbe dovuto essere così formulata:*

*a) indicare l'ammontare della parte spesa 1.720.340*

*b) indicare l'ammontare della parte conservata 266.484*

La Sezione prende atto.

### **Indennità di fine mandato del Sindaco**

Con riferimento al quesito 7.4 della Sezione II del questionario, secondo cui non è stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco, si è riscontrato che nel

relativo campo note, l'Organo di revisione indica che il **Sindaco ha rinunciato a tale indennità**.

Nella propria relazione, peraltro, l'Organo di revisione evidenzia la costituzione di un apposito fondo per 160.484,85. Sul punto si è chiesto all'Ente di fornire chiarimenti sulle discrasie rilevate.

L'Ente, al riguardo, ha dedotto quanto segue *“Si conferma, come indicato nel questionario, che il Sindaco ha rinunciato fin dal primo insediamento, all'indennità spettante. Il Sindaco, con nota acquisita al protocollo comunale al n. PG. 2015/471298, ha comunicato l'intenzione di rinunciare all'indennità di funzione richiedendo altresì che le somme fossero destinate alla costituzione di un "Fondo di solidarietà" finalizzato a dare sostegno ai cittadini bisognosi residenti nel Comune di Venezia, alle famiglie in gravi difficoltà economico-occupazionali e a sostegno delle fasce deboli di popolazione.*

*La Giunta Comunale, con deliberazione n. 347 del 19/10/2015 ha preso atto della rinuncia all'indennità da parte del Sindaco e ha accolto favorevolmente la sua richiesta.*

*Il fondo pertanto viene alimentato annualmente attraverso l'accantonamento della somma corrispondente all'indennità spettante e viene utilizzato nel rispetto dei vincoli derivanti. L'importo di euro 160.484,85 corrisponde alle somme non ancora utilizzate al 31/12/2021 e accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato”.*

In relazione a quanto sopra la Sezione osserva che non sussistono motivi ostativi alla rinuncia, da parte del Sindaco, all'indennità di funzione, poiché tale beneficio economico non è assimilabile ai redditi di lavoro e non è, quindi, soggetto alla previsione contenuta nell'art. 2113 c.c.. Quanto agli effetti contabili, la rinuncia abdicativa alla predetta indennità, comporta che la somma corrispondente resta acquisita al bilancio del Comune come economia di spesa, fermo restando che rimane nella discrezionalità dell'Ente il prevedere l'utilizzo delle somme derivate dalla rinuncia per le finalità ritenute di interesse, nel rispetto dei vincoli dettati dall'187 TUEL.

### **Organismi partecipati e perdite pregresse**

In sede istruttoria si è riscontrato che l'Ente non ha organismi partecipati diretti o indiretti che abbiano espresso perdite non immediatamente ripianate. Tuttavia, vi è la presenza di due organismi partecipati per i quali permangono significative perdite a nuovo non ancora ripianate. Per quanto attiene ACTV Spa, organismo che da anni esprime un utile di esercizio, permangono gli effetti residui delle perdite pregresse che mantengono un valore significativo, si è chiesto, pertanto, di relazionare in ordine ad accantonamenti, già effettuati, a sterilizzazione del rischio derivante dal potenziale obbligo di ripiano in capo all'ente controllante, ovvero su futuri accantonamenti. Per la partecipata ECO+ECO S.r.l. si è chiesto, altresì, di indicare quali attività si stiano ponendo in essere per il tramite della propria partecipata di controllo Veritas Spa (società quotata).

Il Comune di Venezia ha risposto quanto segue *“Con riferimento alle perdite pregresse di Actv S.p.A. portate a nuovo si evidenzia che si riferiscono a risultati negativi di bilancio conseguiti nell'esercizio 2012 e nell'esercizio 2013. All'epoca non era vigente la normativa che imponeva l'obbligo di accantonamento a carico dei bilanci degli Enti in caso di mancato immediato ripiano. La norma infatti è stata introdotta con la legge n. 147/2013 che prevedeva, al comma 552, che gli eventuali accantonamenti decorressero*

dall'anno 2015 con riferimento al risultato di esercizio dell'anno 2014 delle società. Si ricorda che, in ogni caso, la partecipazione del Comune di Venezia in ACTV S.p.A. è solo indiretta, tramite la controllata e capogruppo AVM S.p.A. Per quanto riguarda la tematica evidenziata rispetto ad ACTV S.p.A. si rimanda all'illustrazione più dettagliata che in seguito viene esposta nelle risposte sui quesiti del punto RE21.17. In relazione ad ECO+ECO S.r.l. si deve premettere che la Società è parte del Gruppo VERITAS ed è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c. da parte di Veritas S.p.A.

Il capitale sociale ad oggi risulta così suddiviso:

Veritas S.p.A. 61,09%

Bioman S.p.A. 20,59%

Asvo S.p.A. 12,88%

Agrilux S.r.l. 2,62%

Savno S.p.A. 1,04%

Idealservice soc. Coop. 0,88%

Trevisan S.p.A. 0,90%

Rispetto a questa società, così come a tutte le partecipate del Gruppo Veritas S.p.A., si evidenzia che il Comune di Venezia partecipa alla gestione delle partecipazioni indirette congiuntamente agli altri soci di Veritas S.p.A. mediante il Comitato di coordinamento e controllo dei Soci della società. In detto Comitato, nella riunione del 19/10/2023 è stato approvato il documento di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di Veritas S.p.A. che successivamente è stato allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2023 con cui è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Venezia al 31/12/2022. In detto documento, per quanto concerne ECO+ECO S.r.l., si era previsto che nel corso del 2023 Veritas S.p.A., come da piano industriale in atti, procedesse con un aumento massimo di capitale sociale per un importo di € 20 milioni per bilanciare gli investimenti della seconda linea del termovalorizzatore di Fusina.

L'aumento di capitale si rendeva necessario per sostenere lo sforzo finanziario in termini di investimento della società che per il periodo 2023-2029 sono quantificati pari ad € 114,6 milioni”.

La Sezione prende atto.

### Capacità di riscossione

Preso atto che l'Ente nei recenti esercizi ha testimoniato un consistente miglioramento della gestione di cassa, in via istruttoria si è rilevato che, rispetto alle entrate di parte corrente, permangono margini di miglioramento rispetto alla riscossione di alcune componenti

<b>RENDICONTO 2021</b>			
<b>Titoli</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Incidenza</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>b/a</b>
<b>Titolo 1 RR (Residui)</b>	206.860.489,65	90.415.054,78	<b>43,71%</b>
<b>Titolo 1 CP (Competenz)</b>	335.834.830,19	194.658.287,23	<b>57,96%</b>
<b>Titolo 3 RR (Residui)</b>	115.169.630,75	27.185.436,48	<b>23,60%</b>
<b>Titolo 3 CP (Competenz)</b>	104.741.978,79	74.075.450,69	<b>70,72%</b>

Ci si riferisce in particolar modo alle riscossioni di cui al titolo III/residui (23,6%), in lieve miglioramento rispetto all'esercizio precedente ma ancora esigue, e che in termini ponderati assumono maggior peso. Anche le riscossioni in c/residui al Titolo I evidenziano margini di migliorabilità.

Con riferimento ai dati del questionario sul rendiconto 2021 (pg.29) su voci più specifiche si riscontrano i seguenti valori:

	Accertamenti	Riscossioni	Incidenza
<b>Recupero evasione IMU/TASI</b>	€ 15.112.442,39	€ 3.736.063,62	24,72%
<b>Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI</b>	€ 800.687,03	€ 489.720,22	61,16%
<b>Recupero evasione COSAP/TOSAP</b>	€ 157.855,39	€ 138.532,52	87,76%
<b>Recupero evasione altri tributi</b>	€ 8.822,79	€ 253,57	2,87%
<b>TOTALE</b>	€ 16.079.807,60	€ 4.364.569,93	27,14%

Anche in questo caso, per quanto in crescita rispetto al 2020, si sono ravvisati in via istruttoria margini di miglioramento su singole voci, tenuto conto del peso che alcune hanno in termini di volumi degli accertamenti.

Pertanto, si è chiesto al Comune di confermare i dati e fornire le proprie valutazioni.

L'Ente ha risposto quanto segue *“Nel confermare i dati, si segnala, quanto alle riscossioni in conto residui del titolo I, che nel 2022 si è registrato una capacità di riscossione del 49,30% (euro 127.961.342,25 riscossi su totale residui iniziali pari ad euro 259.579.882,25) e nel 2023 del 55,61% (euro 155.538.232,36 riscossi su totale residui iniziali pari ad euro 279.677.639,71), in miglioramento rispetto al 43,71% registrato nel 2021. Per quanto concerne i residui del titolo III, si segnala che nel 2022 si è registrato una capacità di riscossione del 35,36% (euro 44.278.899,67 riscossi su residui iniziali pari ad euro 125.235.753,82) e nel 2023 del 37,42% (euro 37.529.974,92 riscossi su residui iniziali pari ad euro 100.290.076,09), in miglioramento rispetto al 23,60% registrato nel 2021.*

*In termini generali, comunque, si deve tener conto, in particolare per i residui del titolo I, anche con riferimento alle voci più specifiche, che la capacità di riscossione è influenzata dall'applicazione dei principi contabili che portano all'iscrizione integrale dei diversi crediti, anche di quelli, quali quelli derivanti ad esempio dall'iscrizione in procedure concorsuali, che hanno minor capacità di riscossione. Infine si deve tener conto che la capacità di riscossione in conto competenza è influenzata dal momento di emissione dei relativi atti impositivi che in quota parte avviene verso fine anno”.*

Sul punto la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, rammenta altresì che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla*

valorizzazione della democrazia rappresentativa" (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una "lunghissima dilazione temporale" (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte costituzionale, sentenza 15 marzo 2019 n. 51).

Il Collegio raccomanda di perseverare nella continua e corretta applicazione dell'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni", invitando l'Ente a proseguire costantemente l'attività di riscossione delle entrate, al fine di incrementarne il volume, con particolare riferimento ai Titoli I e III e monitorando la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

### Sanzioni amministrative codice della strada

In via istruttoria premesso che:

- con riferimento agli accertamenti del 2021 (7.239.476,82) al netto delle componenti dedotte (2.221.332,35 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 90.000,00 destinati al rimborso a soggetti che hanno pagato impropriamente, euro 15.000,00 da trasferire a Regione/Città Metropolitana) e alla relativa componente pari al 50% a destinazione vincolata (2.456.572,24) nessuna componente di tale importo è confluita nel risultato di amministrazione vincolato;
- dalla lettura del prospetto di destinazione sotto riportato, si evince che gli importi relativi all'art. 208, lett. a) e lett. b) del D.Lgs 285/92 e s.m.i., corrispondono in tale annualità alle percentuali minime previste dalla norma, pari a un quarto della quota destinata (almeno il 25%);

Destinazione proventi sanzioni Codice della Strada (2021)			
Proventi accertati al netto della quota accantonata a Fondo crediti dubbia esigibilità e altre deduzioni		4.913.144,47	
QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA (50%)+€27.497,22 con entrate correnti		3.184.069,46	
descrizione		spesa finanziata	
lett. a) art. 208 - segnaletica (non inferiore al 25%)	manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica	827.583,31	
	Totale lettera a)	827.583,31	25,99%
lett b) art 208 - potenziamento attività di controllo anche attraverso mezzi (non inferiore al 25%)	revisioni e tarature etilometri, autovelox e telelaser	104.227,11	
	acquisto radio	10.000,00	
	acquisto e manutenzione mezzi per implementazione e rinnovo dotazioni	289.549,50	
	personale - potenziamento servizi	407.961,00	
Totale lettera b)		811.737,61	25,49%
lett. c) art. 208 e comma 5 bis (50%)	acquisto di beni e servizi per attività di Educazione Stradale	7.980,02	
	ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma	1.162.922,20	
	manutenzione straordinaria mezzi	28.072,20	
	acquisto radio armi e attrezzature per servizi di polizia stradale	345.774,31	
Totale lettera c)		1.544.748,53	48,51%
Totale		3.184.069,45	
SOMMA DESTINATA AD AVANZO VINCOLATO		0,00	0,00%
TOTALE DESTINAZIONI		3.184.069,45	100,00%

- l'importo ripartito comprende anche una quota di copertura da entrate correnti per euro 727.497,22 non consentendo quindi la medesima verifica riconducibile alla sola quota del 50% di cui all'art. 208, co. 4 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; si è chiesto di fornire chiarimenti ed indicare eventuali quote confluite nell'avanzo vincolato, fornendo elementi sul loro successivo utilizzo per le finalità espressamente individuate dal legislatore ai sensi degli artt. 142, cc. 12-bis e ss. e 208, cc. 4 e ss. D.lgs. 285/92. Si è chiesto, inoltre di confermare che, in termini quantitativi, anche al netto della componente di entrate correnti (727.497,22) le (eventuali) quote dei vincoli confluiti nell'avanzo di amministrazione (nel prospetto pari cumulativamente al 25,99% ovvero al 25,49%), unitamente alle parti utilizzate in corso di esercizio, hanno concorso al rispetto delle singole soglie minime, pari ad almeno il 25% di cui all'art. 208, lett. a) e lett. b) del D.Lgs 285/92 e s.m.i..

L'Ente ha così dedotto sul punto *“Con riferimento al seguente punto, si rappresenta quanto segue. L'aver indicato che a fronte di destinazioni pari ad euro 3.184.069,45 si erano registrate entrate da vincolare pari ad euro 2.456.572,24 con un differenziale finanziato con entrate correnti pari ad euro 727.497,22 aveva lo scopo di rappresentare che i vincoli erano stati abbondantemente rispettati. Una diversa rappresentazione della tabella, infatti, dimostra tale assunto con la conseguenza, quindi, che nessun avanzo vincolato si è generato da tale gestione”*.

		<b>totale spese rendicontabili ai sensi della normativa</b>	<b>Impieghi effettivi per rispetto quota vincolata (a)</b>	<b>% (a su totale quota vincolata di 2.456.572,24</b>
lett. a) art. 208 (25%)	manutenzioni ordinaria viabilità e segnaletica	827.583,31	614.143,06	25,00%
	<b>Totale lettera a)</b>	<b>827.583,31</b>		
lett. b) art. 208 (25%)	revisioni e tarature etilometri, autovelox e telelaser	104.227,11	614.143,06	25,00%
	Acquisti radio	10.000,00		
	acquisti mezzi polizia locale per implementazione e rinnovo dotazioni	289.549,50		
	personale - potenziamento servizi	407.961,00		

	<b>Totale lettera b)</b>	<b>811.737,61</b>		
lett. c) art. 208 e comma 5bis	acquisto di beni e servizi per attività di Educazione Stradale	7.980,02	1.228.286,13	50,00%
viabilità (50%)	manutenzioni ordinaria e straordinaria viabilità	1.162.922,00		
	manutenzione straordinaria mezzi	28.072,20		
	acquisto radio, armi e attrezzature per servizi di polizia stradale	345.774,31		
	<b>Totale lettera c)</b>	<b>1.544.748,53</b>		
	<b>Totale</b>	<b>3.184.069,45</b>	<b>2.456.572,25</b>	<b>100%</b>

La Sezione prende atto.

### **Tempestività pagamenti**

Preso atto che anche per il 2021 l'indice di tempestività dei pagamenti risulta nei limiti di legge (-14,92), in via istruttoria si è chiesto di confermare che il totale dei pagamenti eseguiti oltre i termini di cui al D.Lgs 231/2002 è pari a euro 41.277.268,63 (nel 2020 era pari ad euro 20.891.606,11), se siano stati pagati interessi, in quale misura, e nel contempo, se si sia provveduto a stanziare nel bilancio le somme occorrenti.

L'Ente ha risposto quanto segue *“Nel confermare i dati riportati si comunica che gli interessi pagati per ritardato pagamento nell'anno 2021 sono stati pari ad € 448,85. Nessun pagamento a tale titolo è stato effettuato nel corso del 2022 e 2023 e al momento non vi è alcun stanziamento a bilancio 2024”*.

Il Collegio riconosce preliminarmente che l'Ente ha espresso dei buoni tempi medi di pagamento afferenti alla maggior parte delle singole operazioni. Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare di perseguire uno sforzo ulteriore, al fine di minimizzare quella parte di pagamenti (41.277.268,63 nel 2021) che si tende comunque ad eseguire oltre i termini di legge. La tematica è meritevole di attenzione, nella sua accezione più generale, in quanto per tali posizioni esondanti i termini ordinari, si rende opportuna una riflessione relativamente al riconoscimento di interessi moratori a favore dei creditori e ai conseguenti eventuali stanziamenti a bilancio. Per la Pubblica Amministrazione, sottoposta ad una disciplina dedicata alle operazioni di pagamento, è necessario invero fare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 che, al relativo art. 3 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192), precisa *“(…) Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”* Posto dunque che spetta in capo al debitore l'onere di provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il richiamo al successivo art. 4, co. 1 precisa ulteriormente, in deroga alla disciplina generale di cui al citato art. 1219 co. 3 c.c., 8 che per le Pubbliche Amministrazioni *“(…) Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”*. Si invita pertanto l'Ente, in considerazione della disciplina e del valore dei tassi di interesse al tempo applicabili ai fini del computo degli interessi moratori, per i -casi in cui i pagamenti eccedano i termini di legge, a valutare l'opportunità di costituire idonei stanziamenti di bilancio a copertura degli impegni di spesa derivanti dagli oneri conseguenti ai ritardi stessi (cfr. anche gli oneri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2002), fatte salve le eventuali responsabilità in capo ai soggetti deputati all'esecuzione dei pagamenti oltre tali termini, ove tale ritardo dovesse derivare da colpa grave. In tal senso, evidenzia il Collegio, che la gestione dei pagamenti che possano esondare i termini di legge, debba essere economicamente ed attentamente valutata, tenendo conto anche degli alternativi istituti messi a disposizione dall'ordinamento per consentire all'ente locale di far fronte a temporanee tensioni di liquidità.

Si ritiene, infine, opportuno evidenziare che le disposizioni di cui all'art. 4, co. 2 e segg. del citato D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. con riferimento ai termini di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni per le proprie obbligazioni, sono ricettive della Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000, con la quale il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno introdotto dei rimedi stringenti, finalizzati a dissuadere i ritardi dei pagamenti, assegnando ai singoli Stati membri l'onere di adeguare i rispettivi ordinamenti.

### **Fidejussioni**

In via istruttoria, in continuità con quanto già richiesto in esercizi precedenti, si è chiesto di confermare che l'ammontare complessivo delle fidejussioni rilasciate e utilizzate al



31/12/2021 risulta pari ad euro 236.277.945,00, di cui euro 157.015.560,66 riferiti alla parte di debito residuo garantito, a cui si aggiungono euro 66.747.600,00 afferenti le lettere di patronage, di cui 22.705.180,75 riferite alla parte di debito residuo garantito, per un ammontare complessivo delle garanzie a vario titolo prestate pari ad euro 303.025.545,00 (di cui 179.720.741,41 riferite, nel complesso, alla parte di debito residuo garantito).

Si è chiesto, inoltre, ai fini della verifica dei limiti di indebitamento, di indicare quanta parte delle predette garanzie (residue) risulti anche accantonata nel risultato di amministrazione.

Si è chiesto altresì:

- di indicare se, ai fini del computo del limite ex art. 207 TUEL, l'Ente abbia tenuto conto di quella parte di garanzie eventualmente non correlate a corrispondente accantonamento;
- di indicare l'ammontare degli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione e patronage;
- di confermare che l'ammontare complessivo degli interessi del debito (l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate) risulta pari ad euro 13.460.046,25, come rinvenibile a pagina 35.pdf del questionario sul rendiconto 2021.

L'Ente ha risposto quanto segue *“Si conferma l'importo complessivo delle fidejussioni rilasciate pari ad euro 236.277.945,00 di cui euro 157.015.560,66 riferito al debito residuo garantito, nonché l'importo complessivo di patronage rilasciati pari ad 66.747.600,00, di cui euro 22.705.180,75 riferito al debito residuo garantito. Con riferimento alle diverse richieste formulate, si specifica che:*

- *nel risultato di amministrazione non risultano accantonamenti per tali garanzie;*
- *nel computo del limite ex art. 207 TUEL ci si è attenuti al calcolo ivi previsto;*
- *l'ammontare degli interessi annuali relativi ad operazioni di indebitamento garantite da fidejussioni ammonta ad euro 6.301.288,69 mentre quella dei patronage ammonta ad euro 258.314,55;*
- *si conferma l'ammontare complessivo degli interessi del debito come indicato pari ad euro 13.460.046,25”.*

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente in relazione al computo del limite di cui all'art. 207 TUEL

### **Imposta di soggiorno**

In via istruttoria, alla luce delle norme introdotte con l'art. 180, co. 3 e 4, del D.L. 19/05/2020, n. 34, come modificato con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si è chiesto di fornire un breve quadro di aggiornamento, con l'indicazione delle strutture che provvedono alla riscossione del tributo e l'ammontare delle somme riscosse.

L'Ente ha risposto quanto segue *“Le strutture ricettive censite nel programma gestionale dell’Imposta di soggiorno al 31.12.2021 ammontavano a n. 7.797. Tutte tali strutture sono assoggettate alla disciplina normativa introdotta dall’art. 180 del D.L. 34/2020. Le somme riversate al Comune di Venezia ammontano nell’anno 2021 ad euro 10.613.734,90”*.

La Sezione raccomanda all’Ente particolare attenzione nella lotta all’evasione dell’imposta di soggiorno.

### Strumenti di finanza derivata e fondo rischi

In continuità con quanto già richiesto negli esercizi precedenti si è chiesto in via istruttoria di fornire, anche in relazione ai contenuti delle deliberazioni a suo tempo trasmesse, una breve relazione di aggiornamento sulla gestione dei derivati in essere.

Si è chiesto, altresì, di confermare (ovvero integrare/modificare) il prospetto a seguire con riportati i flussi differenziali a tutto il 2021 per i due derivati residuali denominati Rialto e Canaletto Fenice.

Flussi differenziali annui netti per l'ente							
Esercizio	Rialto			Canaletto/Fenice			
	KS65993/IRS13713			02BD541			
	Capitale	Costo complessivo	Flusso netto	Capitale	Costo complessivo %	Flusso netto (compresi interessi sul Bond)	Veramente depositato in fruttifero
2003				106.183.525	4,53	-1.637.885	
2004	149.420.438	2,46	-80.666	94.704.225	4,69	-2.336.577	
2005	143.405.020	2,38	-33.547	83.224.925	4,99	-2.206.283	
2006	135.326.216	3,43	-478.327	79.245.625	3,57	-277.668	913.457
2007	127.247.411	5,05	-1.018.050	82.387.500	4,00	220.977	2.332.492
2008	125.213.663	5,20	50.781	83.875.800	4,36	-247.249	2.473.480
2009	124.787.559	4,73	-2.730.662	83.875.800	3,75	447.978	2.624.115
2010	123.088.606	5,14	-4.801.131	83.875.800	4,98	-604.222	2.783.923
2011	121.285.859	5,50	-4.604.311	83.875.800	4,79	-446.632	2.953.465
2012	119.372.294	5,57	-4.810.664	83.875.800	4,68	-350.097	3.133.331
2013	117.343.228	5,53	-5.851.108	83.875.800	4,46	-162.912	3.324.151
2014	115.190.077	5,54	-5.732.353	83.875.800	4,23	30.814	3.526.591
2015	112.905.817	5,54	-5.886.320	83.875.800	3,99	250.170	3.741.361
2016	110.483.424	5,56	-6.015.554	83.875.800	3,74	427.027	3.969.210
2017	107.913.534	5,64	-6.082.347	83.875.800	3,46	676.028	4.210.934
2018	105.186.781	5,55	-5.843.113	83.875.800	3,17	921.187	4.467.380
2019	102.293.021	5,59	-5.714.758	83.875.800	2,86	1.178.670	4.739.444
2020	99.223.689	5,65	-5.605.050	83.875.800	2,55	1.454.608	5.028.076
2021	95.967.018	5,85	-5.612.448	83.875.800	2,18	1.737.165	5.334.286
<b>Tot.Flussi</b>			<b>-70.849.628</b>			<b>-924.901</b>	
Medie	118.647.425	5,00	-3.936.090	85.263.526	3,95	-48.679	3.472.231

Il Comune di Venezia ha risposto quanto segue *“Il Comune di Venezia ha in essere un paio di rapporti derivati. Per quanto concerne il Canaletto/Fenice, trattasi di un derivato complesso con avente una componente amortizing, una componente di tasso e una componente cds. Il derivato, come il prestito obbligazionario bullet sottostante, viene a scadenza nel primo semestre 2026. Il derivato è oggetto di monitoraggio periodico e si ritiene che lo stesso andrà a scadenza naturale senza operazioni di uscita anticipata. Per quanto concerne il derivato Rialto, il Comune ha intrapreso, a giugno 2019 un contenzioso in Italia alle quali le banche hanno risposto con atto di citazione notificato a settembre 2019 ed hanno convenuto il Comune di Venezia avanti l’Alta Corte di Giustizia di Londra*

– *Business & Property Court of England & Wales – Commercial Court, con sede in Londra (Regno Unito), per sentir dichiarare che il Comune di Venezia era pienamente capace e autorizzato a stipulare i contratti di acquisto di interest rate swap conclusi con ciascuno degli attori e che, pertanto, tali contratti sono pienamente validi e vincolanti e, altresì, che non sussiste in capo agli attori alcuna responsabilità, di natura contrattuale o extra-contrattuale, sorgente dai contratti stipulati o dalla loro esecuzione. In esito a quest'ultimo contenzioso, in data 14 ottobre 2022 è stata pubblicata la sentenza dell'Alta Corte di Giustizia di Londra, con la quale è stata dichiarata la nullità dei contratti derivati sottoscritti dal Comune di Venezia per difetto di capacità con condanna delle Banche alle restituzioni conseguenti, salvo il loro diritto di detrarre dalle somme da restituire i costi sostenuti in funzione dei contratti stipulati con Venezia (c.d. change of position), rimettendo la quantificazione degli effettivi importi da restituire a una successiva udienza, da tenersi dopo l'eventuale decisione della Corte di appello. Con sentenza in data 13 dicembre 2023 la Corte d'Appello di Londra ha accolto l'appello delle Banche dichiarando la validità dei contratti e respinto quello del Comune. A gennaio 2024 è stata depositata avanti la Corte Suprema una richiesta di autorizzazione alla proposizione di appello avverso la sentenza della Corte d'Appello di Londra, attualmente all'esame della Suprema Corte. **Quanto al giudizio in Italia, non c'è ancora sentenza di primo grado.** Per quanto concerne i flussi differenziali, si confermano gli importi, precisando che il versamento al deposito del Canaletto/Fenice per l'anno 2019 non è pari ad euro 4.739.380 ma pari ad euro 4.739.444”.*

Sempre in via istruttoria, si sono chieste all'Ente delucidazioni poiché dalla lettura del questionario sul rendiconto 2021 non sembrerebbe essere stato costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi, al fine tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti derivati in essere (La risposta alla domanda 3.2, Sezione III Indebitamento e strumenti di finanza derivata è negativa).

L'Ente ha risposto quanto segue “*Nel rendiconto non è stato costituito un apposito fondo rischi per le seguenti motivazioni. Per quanto concerne il derivato Canaletto/Fenice, relativamente alla componente di tasso, si precisa che non si è provveduto ad alcun accantonamento in quanto si rientra nell'ipotesi prevista al punto 3.23 laddove viene specificato che “Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi di interesse calcolati su nozionale “bullet/ammortizing”, entrambi a tasso fisso, non essendo presente un rischio reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai reciproci pagamenti periodici, non è obbligatorio l'accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.”. Per quanto concerne il derivato Rialto, trattandosi di uno swap di tipo collar con floor 5,465% e cap 7%, l'andamento dei tassi e la curva dei flussi attesi hanno sempre portato l'ente a stanziare a bilancio un importo pari, tra tasso pagato agli obbligazionisti e flussi differenziali, al 5,465% del nozionale. Per importi maggiori al tasso 5,465%, i flussi si annullano e quindi, nella sostanza, è come non ci fosse il derivato con quindi presenza di un mero obbligazionario a tassi variabili, mentre per tassi maggiori al tasso 7% l'ente non corre rischi”.*

La Sezione prende atto.

### **Gestione residui**

In via istruttoria, poiché dalla relazione sulla gestione 2020, per l'esercizio 2021 non risulta inserito il prospetto relativo alla distribuzione dei residui attivi e passivi per anno di provenienza, da cui si evinca anche l'ammontare di quelli vetusti, si è chiesto di allegare un prospetto e di fornire una breve relazione illustrativa relativamente alle posizioni creditizie antecedenti il 2016, soprattutto di parte corrente. Si è chiesto, inoltre, di indicare

quanta parte di tali eventuali componenti risulti correlata ad idoneo accantonamento a FCDE ovvero ad altro fondo che ne sterilizzi il rischio di riscossione.

L'Ente ha risposto come segue *“In merito si fa presente che la tabella contenente i residui per anno di provenienza è allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 22/3/2022, propedeutica all'approvazione del rendiconto 2021 e pubblicata nel sito istituzionale dell'ente al seguente link*

*<https://www.comune.venezia.it/it/content/rendiconto-gestione-2021>*

*Si allega, in ogni caso, la tabella (ALLEGATO I).*

*Con riferimento ai residui ante 2016 si precisa quanto segue:*

*-relativamente al titolo I di entrata, i residui attivi ante 2016 alla data del 31.12.2021 ammontavano ad euro 19.371.568,35. Alla data attuale ammontano ad euro 15.926.697,34 interamente coperti da fondo crediti di dubbia esigibilità;*

*-relativamente al titolo II di entrata, i residui attivi ante 2016 alla data del 31.12.2021 ammontavano ad euro 9.081.379,87. Alla data attuale ammontano ad euro 5.868.117,31;*

*- relativamente al titolo III di entrata, i residui attivi ante 2016 alla data del 31.12.2021 ammontavano ad euro 42.860.616,96. Alla data attuale ammontano ad euro 2.365.679,85 e sono coperti da fondo crediti dubbia esigibilità o altre forme di garanzia;*

*- relativamente ai residui attivi ante 2016 non di parte corrente, alla data del 31.12.2021 ammontavano ad euro 8.421.402,40. Alla data attuale l'importo si è ridotto ad euro 7.138.063,16 con previsione di chiusura a breve di ulteriori posizioni per euro 5.695.228,86”.*

La Sezione raccomanda all'Ente particolare cura nella riscossione dei residui attivi vetusti.

### **Certificazione Covid 19**

In sede istruttoria, premesso che le risorse del fondo sono vincolate alla finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alla relativa certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'art. 39 del decreto-legge 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge 178 del 2020, si è richiesto all'Ente di indicare quali siano i vincoli apposti al risultato di amministrazione specificamente correlati alla certificazione covid-19 e come l'Ente ne abbia determinato l'ammontare.

Si è chiesto, altresì, di indicare se al termine del 2021 siano risultate risorse eventualmente ricevute in eccesso, per le quali si sia reso necessario il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Comune di Venezia ha risposto come segue *“Con riferimento ai vincoli apposti al risultato di amministrazione specificamente correlati alla certificazione covid19 e come l'ente ne abbia determinato l'ammontare, si rappresenta quanto segue. Provvedendo alla formazione delle risultanze del rendiconto 2022 prima della trasmissione della certificazione COVID 2021, si è ritenuto di accantonare un importo di euro 40.000.000,00 concettualmente derivanti da 2 componenti (la ripartizione di tali 2 componenti non è riportata nei documenti):*

*- la prima di 20.000.000,00, legata alla possibile verifica di una assegnazione superiore alle risultanze della certificazione non ancora compilata alla data della predisposizione delle risultanze del rendiconto;*

- la seconda, sempre di 20.000.000,00, derivante da una necessità di accantonamento in esito alla previsione normativa di cui all'art. 106, comma 1, del D.L. 34/2020 ("Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021."). Tale previsione, infatti, è stata interpretata nel senso che anche in presenza di risorse ricevute in misura inferiore rispetto alle certificazioni presentate, si sarebbe potuta presentare una situazione di possibile restituzione di somme ricevute in esito alle necessità di regolazione dei rapporti tra i diversi enti in merito alle assegnazioni ricevute e alle perdite subite. Quanto ai criteri di calcolo di tali 2 componenti, non ci sono state modalità particolari non avendo utilizzato parametri oggettivi per il loro calcolo ma si è seguito semplicemente un criterio prudenziale. Successivamente all'approvazione del rendiconto 2021, verificato che le risultanze della certificazione hanno comportato l'indicazione una somma maggiore dell'importo ricevuto, si è provveduto a svincolare la prima componente, restando invece accantonata la seconda componente (vedi sul punto risposta al quesito RE21.00). Tale componente di 20.000.000,00 è rimasta accantonata anche in sede di approvazione del rendiconto 2022 e si procederà allo svincolo in sede di approvazione del rendiconto 2023 posto che con decreto 8.02.2024 è stato stabilito che il Comune di Venezia nulla deve a titolo di conguagli ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.L. 34/2020".

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente.

### **Debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso**

In sede istruttoria si è riscontrato che:

- nella relazione sulla gestione le somme effettivamente riconosciute o da riconoscere come debito fuori bilancio e impegnate nel 2021 sono state pari a euro 1.510.545,90 e, dall'analisi della annessa tabella a pagina 142 della Relazione sulla gestione, si osserva che l'intero importo è riconducibile a sopravvenute sentenze.
- il risultato di amministrazione presentava un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 45.317.767,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Per tali ragioni si è chiesto all'Ente di fornire chiarimenti sulla gestione di tali debiti fuori bilancio, nonché notizie sul numero ed entità degli altri contenziosi pendenti.

Il Comune di Venezia ha risposto quanto segue *"In merito alla gestione dei debiti fuori bilancio e del fondo rischi contenzioso si rappresenta quanto segue. Il fondo rischi contenzioso, al 2021, è stato calcolato secondo il principio applicato alla contabilità finanziaria sui procedimenti per i quali si è valutata, in caso di sentenza negativa, una possibile ricaduta finanziaria. Trattasi, in via principale, di procedimenti per i quali vi sono richieste di condanna al pagamento di importi a titolo risarcitorio o comunque influenti sul bilancio dell'ente. I contenziosi complessivi alla data del 31.12.2021 ammontavano al numero di 1.306. Di tali contenziosi, quelli riguardanti entrate dell'ente già oggetto di copertura con il fondo crediti di dubbia esigibilità e quelli riguardanti il contenzioso giurisdizionale amministrativo (ovvero quello pendente avanti al TAR, al Consiglio di Stato e al Capo dello Stato) che generalmente non presentano richieste di*

*condanna dell'Ente al risarcimento del danno e quindi potenziali statuizioni che possano incidere sul bilancio dell'ente, non sono oggetto di accantonamento puntuale”.*

La Sezione, preso atto di quanto dichiarato dal Comune di Venezia, raccomanda il rispetto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria ex D.lgs. 118/2011 punto 5.2 lettera h) che prevede che “*nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha **significative probabilità di soccombere**, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una **obbligazione passiva condizionata** al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, **fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente** (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.*

### **Mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Ente e organismi partecipati.**

In via istruttoria si è rilevato che, con riferimento a quanto rinvenibile nel questionario sul rendiconto 2021, si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (cfr. risposta alla domanda 19 è affermativa); si è, quindi, chiesto di indicare se le posizioni al tempo eventualmente non conciliate abbiano in seguito trovato adeguata soluzione.

In particolare, dai dati rinvenibili nella relazione dell'Organo di revisione si riscontrano i seguenti casi di mancata conciliazione per complessivi euro 4.209.229,17 per i crediti ed euro 262.243,28 per i debiti:

SOCIETA'	TOTALE CREDITI SOCIETA' (al lordo di IVA)	di cui non conciliati	TOTALE DEBITI SOCIETA' (al lordo di IVA)	di cui non conciliati
Insula S.p.A.	30.902.703,23	26.262,50	5.528.525,67	0,00
Ames S.p.A.	1.733.245,79	3.692,00	37.550,07	0,00
A.V.M. S.p.A.	40.672.237,43	327.082,86	26.920.961,89	3.158,00
A.c.t.v. S.p.A.	12.794.349,00	0,00	5.211,85	0,00
Ve.La. S.p.A.	724.222,71	28,89	640.221,14	0,00
Veritas S.p.A.	15.294.808,17	3.080.515,31	79.208.526,21	75.839,23
Venis S.p.A.	4.480.841,37	0,00	234.804,77	0,00
C.d.V. Gioco S.p.A.	6.717.817,70	0,00	39.957.677,83	0,00
C.M.V. S.p.A.	103.554,77	0,00	6.486.488,31	79.212,91
Fondazione Musei civici	140.774,05	0,00	667.205,66	104.033,14
Fondazione Teatro La Fenice	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00
Ive s.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
Venezia Spiagge S.p.A.	20.004,34	0,00	0,00	0,00
Istituzione Centri di Soggiorno	0,00	0,00	14.218,24	0,00
Istituzione Bevilacqua La Masa	0,00	0,00	21.034,16	0,00
<b>Vega s.c.r.l. da ricevere</b>				
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni	78.094,00	0,00	8.464,72	0,00
Marco Polo Geie System	771.647,61	771.647,61	513.097,29	0,00
Fondazione asilo infantile Principessa Maria Letizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondazione Forte Marghera	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondazione Partecipazione Casa dell'Ospitalità	39.495,35	0,00	0,00	0,00
Fondazione Centro Musicale Malipiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Agenzia di sviluppo Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	156.817,20	0,00	39.717,67	0,00
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>117.698.612,72</b>	<b>4.209.229,17</b>	<b>160.283.705,48</b>	<b>262.243,28</b>

L'Ente ha risposto quanto segue *“Al netto di alcune poste non conciliate derivanti da una diversa contabilizzazione temporale anche in considerazione dei diversi tempi di formazione dei bilanci, si precisa che le poste non conciliate hanno trovato a posteriori adeguata soluzione in via prevalente attraverso lo stralcio dal bilancio delle società di posizioni di credito verso il Comune avente data risalente nel tempo”*.

La Sezione prende atto.

### **Organismi partecipati.**

Gli organismi partecipati dal Comune di Venezia hanno richiesto un particolare approfondimento istruttorio alla luce delle seguenti criticità.

Facendo riferimento all'elenco delle partecipazioni detenute nelle società controllate in via diretta e indiretta e le altre partecipazioni dirette di minoranza dal Comune di Venezia, rinvenibile nel sito istituzionale, e sulla base dei dati ad esse riferite rinvenibili nel sito del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro partecipazioni pubbliche, si sono riscontrate le seguenti partecipazioni con evidenze economico patrimoniali meritevoli di approfondimento:

Codice Fiscale	Denominazione	A) I Capitale / Fondo di dotazione (contabilità economico-patrimoniale)	A) Totale Riserve (contabilità economico-patrimoniale)	A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (contabilità economico-patrimoniale)	A) IX - Utile (perdita) dell'esercizio (contabilità economico-patrimoniale)	Perdita ripianata nell'esercizio (contabilità economico-patrimoniale)	Totale patrimonio netto (contabilità economico-patrimoniale)
80013370277	ACTV S.P.A.	24.907.402	49.379.763,00	-16.278.995,00	173.625,00	0,00	58.181.795,00
03380700272	CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONSERVAZIONE PRODUTTIVA FUSINA	100.000,00	0,00	-84.267,00	-24.953,00	0,00	-9.220,00
03071410272	ECO+ECO S.R.L.	53.607.273,00	4.188.757,00	-10.580.399,00	375.935,00	0,00	47.591.566,00
02718360270	VEGA - PARCO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.A.R.L.	1.109.756,00	0,00	-86.061,00	-325.848,00	0,00	697.847,00
03341820276	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - V.E.R.I.T.A.S.	145.397.150	113.735.514,00	-690.420,00	9.435.196,00	0,00	267.877.440,00

Per alcuni organismi controllati a partecipazione indiretta permangono nel tempo perdite a nuovo per le quali non viene deliberata la copertura; per il Consorzio per la Bonifica e Riconservazione di Fusina si è riscontrata anche la perdita per più esercizi e il deterioramento del patrimonio netto; per l'organismo Vega Parco scientifico scarl si è riscontrata la perdita di esercizio.

Per tali posizioni si è chiesto di fornire un breve quadro di aggiornamento sulle attività di governance.

Inoltre, si è rilevato, sempre in via istruttoria, che nella colonna relativa alle perdite ripianate nell'esercizio non comparivano importi e, di contro, l'Ente non sembrava aver valorizzato alcun fondo perdite partecipate nel risultato di amministrazione (esclusa la entità in liquidazione).

Il Consorzio per la Bonifica e la riconversione produttiva di Fusina appariva esprimere anche un deterioramento del patrimonio netto.

Facendo viceversa riferimento alla più ampia perimetrazione delle partecipate (Comprese le Fondazioni o altre indirette minori) si erano riscontrate numerose altre entità che esprimono perdite o deterioramenti del patrimonio:

Codice Fiscale	Denominazione	A) I Capitale / Fondo di dotazione (contabilità economico-patrimoniale)	A) Totale Riserve (contabilità economico-patrimoniale)	A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (contabilità economico-patrimoniale)	A) IX - Utile (perdita) dell'esercizio (contabilità economico-patrimoniale)	Perdita ripianata nell'esercizio (contabilità economico-patrimoniale)	Totale patrimonio netto (contabilità economico-patrimoniale)
94070680270	CONSORZIO BALNEARI LIDO DI VENEZIA	5.000	374,00	-4.397,00	-507,00	0,00	470,00
03380700272	CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONSERVAZIONE PRODUTTIVA FUSINA	100.000,00	0,00	-84.267,00	-24.953,00	0,00	-9.220,00
04078170273	'SIBELCO GREEN SOLUTIONS S.R.L.' O IN BREVE 'S.G.S. S.R.L.'	100.000	4.860.002	-453.033,00	-2.288.930,00	0,00	2.218.039,00
03643900230	ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.	7.000.000,00	7.219.943,00	0,00	-1.180.368,00	0,00	13.039.575,00
94039050276	FONDAZIONE 'VENEZIA PER LA RICERCA SULLA PACE' ONLUS	88.831,00	0,00	-8.231,00	-3.597,00	0,00	77.003,00
02956070276	FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS	38.596.903,00	3.012.709,00	-512.899,00	-254.412,00	0,00	40.842.301,00
04587130271	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE	93.005.589,00	11.262.466,00	346.694,00	-1.625.594,00	0,00	102.989.155,00
00351420278	LA IMMOBILIARE VENEZIANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.860.240,00	3.225.716,00	522.508,00	-1.065.004,00	0,00	13.543.460,00
03400180273	NUOVA ENERGIA S.R.L.	110.000,00	84.347,00	-304.650,00	-45.835,00	0,00	-156.138,00
04445830278	R.I.VE. (RECUPERI INDUSTRIALI VENEZIA) S.R.L.	100.000,00	53.174,00	0,00	-57.690,00	0,00	95.484,00
04670100280	TAG S.R.L.	261.400,00	62.283,00	-58.872,00	-8.417,00	0,00	256.394,00
02722990278	THETIS S.P.A.	10.912.715,00	0,00	-4.720.745,00	-561.865,00	0,00	5.630.105,00
02718360270	VEGA - PARCO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.A.R.L.	1.109.756,00	0,00	-86.061,00	-325.848,00	0,00	697.847,00

Si è chiesto, dunque, di fornire indicazioni rispetto alla governance eventualmente attuata direttamente, o per il tramite delle partecipazioni dirette.

Relativamente alle Fondazioni partecipate dall'Ente e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Venezia, si è, poi, riscontrato che per le due Fondazioni Querini Stampalia e Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VCMS), diversamente dalle altre Fondazioni elencate, i due siti istituzionali di tali enti non sembravano esser dotati



della Sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 2-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013.

Per tali organismi, peraltro, si sono riscontrate sia perdite di esercizio che perdite a nuovo e in un caso anche il deterioramento del fondo di dotazione.

Codice Fiscale	Denominazione	A) I Capitale / Fondo di dotazione (contabilità economico-patrimoniale)	A) Totale Riserve (contabilità economico-patrimoniale)	A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (contabilità economico-patrimoniale)	A) IX - Utile (perdita) dell'esercizio (contabilità economico-patrimoniale)	Perdita ripianata nell'esercizio (contabilità economico-patrimoniale)	Totale patrimonio netto (contabilità economico-patrimoniale)
94039050276	FONDAZIONE 'VENEZIA PER LA RICERCA SULLA PACE' ONLUS	88.831,00	0,00	-8.231,00	-3.597,00	0,00	77.003,00
02956070276	FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA ONLUS	38.596.903,00	3.012.709,00	-512.899,00	-254.412,00	0,00	40.842.301,00

Si è chiesto di trasmettere gli Statuti, i bilanci ed eventuali atti convenzionali da cui si possa inquadrare la dimensione partecipativa e funzionale.

Infine, con riferimento alle residuali partecipazioni indirette non controllate, ovvero di istituzioni partecipate dall'Ente si sono riscontrate le seguenti evidenze meritevoli di attenzione:

Codice Fiscale	Denominazione	A) I Capitale / Fondo di dotazione (contabilità economico-patrimoniale)	A) Totale Riserve (contabilità economico-patrimoniale)	A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (contabilità economico-patrimoniale)	A) IX - Utile (perdita) dell'esercizio (contabilità economico-patrimoniale)	Perdita ripianata nell'esercizio (contabilità economico-patrimoniale)	Totale patrimonio netto (contabilità economico-patrimoniale)
94070680270	CONSORZIO BALNEARI LIDO DI VENEZIA	5.000	374,00	-4.397,00	-507,00	0,00	470,00
04078170273	'SIBELCO GREEN SOLUTIONS S.R.L.' O IN BREVE 'S.G.S. S.R.L.'	100.000	4.860.002	-453.033,00	-2.288.930,00	0,00	2.218.039,00
04587130271	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE	93.005.589,00	11.262.466,00	346.694,00	-1.625.594,00	0,00	102.989.155,00
03400180273	NUOVA ENERGIA S.R.L.	110.000,00	84.347,00	-304.650,00	-45.835,00	0,00	-156.138,00
04445830278	R.I.V.E. (RECUPERI INDUSTRIALI VENEZIA) S.R.L.	100.000,00	53.174,00	0,00	-57.690,00	0,00	95.484,00
04670100280	TAG S.R.L.	261.400,00	62.283,00	-58.872,00	-8.417,00	0,00	256.394,00
02722990278	THETIS S.P.A.	10.912.715,00	0,00	-4.720.745,00	-561.865,00	0,00	5.630.105,00

Si è evidenziata, in particolare, la situazione della società Nuova Energia Srl, già Mive Srl in liquidazione, per la quale la Controllante Veritas Spa ha provveduto a dare copertura delle perdite dopo che per molti anni risultavano in corso le operazioni di liquidazione, prevedendo tra l'altro un cambio di oggetto sociale.

Assunto che in una accezione di controllo analogo congiunto nei confronti di Veritas Spa, l'Ente detiene comunque la maggioranza di capitale della propria partecipata in house, si è chiesto di conoscere le attività di governance esercitate rispetto a tale particolare operazione societaria e quali siano, allo stato, le partecipazioni nella società riferibili, in via diretta o indiretta, al Comune di Venezia.

Il Comune di Venezia ha trasmesso le seguenti deduzioni: *“Per quanto riguarda l'aggiornamento sulle attività di governance relativamente alle società Vega Parco Scientifico S.c.a r.l. in concordato preventivo e Consorzio per la Bonifica e Riconversione produttiva di Fusina in liquidazione (ora Consorzio per la gestione dei servizi comuni – Fusina) si rappresenta quanto segue.*

*Con riferimento al Consorzio per la Bonifica e Riconversione Produttiva di Fusina in liquidazione (ora Consorzio per la gestione dei servizi comuni – Fusina), la cui partecipazione è detenuta indirettamente tramite Veritas S.p.A., si evidenzia che il Comune di Venezia partecipa alla gestione delle partecipazioni indirette congiuntamente agli altri soci di Veritas mediante il Comitato di controllo e coordinamento Soci della società. In detto Comitato, nella riunione del 19/10/2023 è stato approvato il documento di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di Veritas S.p.A. che successivamente è stato allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2023 con cui è stato*

approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Venezia al 31/12/2022. Si segnala che il Consorzio per la Bonifica e la Riconversione Produttiva di Fusina in liquidazione è stato ridenominato "Consorzio per la gestione dei servizi comuni Fusina" in data 27/06/2023 con verbale di assemblea Repertorio n. 114757 Raccolta n. 25350 del Dott..... Notaio in Venezia, registrato a Venezia il 3 luglio 2023 al n. 15737 serie IT ed è stato revocato lo stato di liquidazione, con adeguamento dello statuto sociale in particolare nella ragione e oggetto sociale e nella durata del Consorzio fino al 31/12/2035. Inoltre sono state modificate le condizioni per l'ammissione al consorzio. Il consorziato TREVISAN S.p.A. ha esercitato il diritto di recesso e le quote consortili sono accresciute proporzionalmente tra i consorziati restanti.

Attualmente i consorziati sono:

- V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.: **88,2258%**;
- STEA - S.R.L.: 1,0753%;
- IDEALSERVICE SOC. COOP.: 10,6989%.

Per quanto riguarda il fondo consortile, è stato deliberato di ricostituire il fondo consortile di euro 50.000,00 essendo stato totalmente utilizzato il fondo precedente di euro 100.000,00 con versamento da parte dei consorziati entro 70 giorni dalla data del 27 giugno 2023.

Con riferimento a **Vega S.c.ar.l.** in concordato preventivo, la stessa è stata costituita il 27 ottobre 1993. La società, di prevalente proprietà pubblica, ha concorso alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Marghera, ed è proprietaria di un importante lotto di tali aree, ove insistono complessi edilizi di rilevante valore locati ad attività di ricerca, servizi e direzionali. Nel periodo 2008-2012 la società ha subito rilevanti perdite, per un ammontare complessivo di € 12,3 milioni, che hanno determinato una forte incremento dell'indebitamento, salito ad € 15,5 milioni, con speculare abbattimento del patrimonio netto. Data la complessa situazione di crisi strutturale ed economico-finanziaria in cui versava la società, la stessa ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, presentando al Tribunale un dettagliato Piano di interventi con l'obiettivo, da un lato, di soddisfare i creditori sociali con il ricavato dello smobilizzo di alcuni assets, e dall'altro di proseguire l'operatività sui residui fabbricati di proprietà, per garantire la continuità delle imprese operanti nel Parco Scientifico Tecnologico di Marghera. Ad esito dell'istruttoria condotta dal Tribunale, nonché del parere favorevole dei creditori, nel mese di luglio 2014 si è chiuso l'iter di ammissione della società al concordato in continuità. L'esercizio 2018 ha chiuso con un risultato negativo in quanto ha presentato una perdita di € 732.000. Il bilancio 2019 ha chiuso con una perdita di € 307.174. L'assemblea della società in sede di approvazione del bilancio ha deliberato di ridurre il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate secondo quanto previsto dall'art. 2482 bis c.c. in quanto la perdita non risultava diminuita a meno di un terzo rispetto all'esercizio precedente. Il capitale è stato ridotto da 2.966.579 euro ad 1.109.756 euro. Il bilancio 2020 ha chiuso con una perdita di € 86.061. Il bilancio 2021 ha chiuso con una perdita di € 325.848. Infine il **bilancio 2022 ha chiuso con una perdita di € 4.890.360**. Come già rilevato nei Piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2022 approvati dal Consiglio Comunale del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, la società ricade nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 175/2016 **avendo chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi e pertanto la partecipazione è oggetto di dismissione**. Essendo appunto la società in fase di concordato preventivo, si trova già di fatto in una situazione simile a quella liquidatoria e quindi al momento l'Amministrazione, pur prendendo atto

*del fatto che la partecipazione debba astrattamente essere dismessa, ritiene che non vi siano le condizioni per poter procedere ora in tal senso se non minando la conclusione in bonis della procedura di concordato. Solo una volta terminata la procedura di concordato sarà possibile definire le modalità di dismissione. Nel frattempo, sono in corso le attività, da parte del liquidatore giudiziario, finalizzate alla pubblicazione di una nuova procedura competitiva per la vendita di beni concordatari ed a tal riguardo il Comune di Venezia nel corso degli ultimi anni si è concentrato sulle attività volte ad agevolare la vendita dei beni della società. In particolare nel 2023 è stato esperito un tentativo di vendita dei beni della procedura situati all'interno del parco scientifico tecnologico di Venezia, articolati in 7 lotti di pertinenza di Vega ed un lotto di pertinenza del Comune di Venezia. Il giorno 14.07.23, come previsto dai documenti di vendita, si è svolta la seduta per l'aggiudicazione provvisoria dei beni posti in vendita alla presenza del notaio incaricato.*

*In esito a tale seduta, sono stati aggiudicati i seguenti lotti:*

- lotto 3 (Azienda di ristorazione Edificio Auriga), al prezzo di € 500.000,00; - lotto 4 (area edificabile), al prezzo di € 2.750.000,00;*
- lotto 6 (edificio Pleiadi – solo lastrico solare), al prezzo di € 213.751,00.*

*Per il 2024 è tuttora in fase di pubblicazione un secondo esperimento di vendita in cui si cercherà di aggiudicare i seguenti rimanenti lotti:*

- lotto 1 costituito da Edificio Auriga, esclusi i locali dell'azienda di ristorazione;*
- lotto 2 costituito da Edificio Lybra;*
- lotto 3 costituito da Terrazza pensile; - lotto 4 costituito da Edificio Pegaso 1.*

*Per quanto riguarda la seguente precisazione “Si osserva peraltro che nella colonna relativa alle perdite ripianate nell'esercizio non compaiono importi e, di contro, l'Ente non sembra aver valorizzato alcun fondo perdite partecipate nel risultato di amministrazione (esclusa la entità in liquidazione).” si evidenzia quanto segue.*

**Per quanto riguarda ACTV S.p.A.** *si precisa come la normativa che impone gli accantonamenti per l'eventuale ripiano delle perdite di società partecipate è stata introdotta con l'articolo 1 commi 550 e 551 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che ha sancito l'obbligo in capo agli enti locali di accantonare a bilancio in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato fatto registrare da aziende speciali, istituzioni e società partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.*

*La norma detta specifiche disposizioni per le società che fanno parte di un Gruppo, per le quali si fa riferimento al rispettivo bilancio consolidato, e alle società affidatarie di servizi pubblici locali a rete per la quale il risultato va commisurato alla differenza tra ricavi e costi dal Decreto Legislativo n. 175/2016:*

*Comma 550: “Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.”*

*Comma 551: “Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato*

*negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.*

*Comma 552: Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:*

*a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);*

*b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.*

*Ai sensi di tale disposizione legislativa, che attenua per il primo triennio di applicazione l'impatto della norma sulla programmazione di bilancio dell'ente locale, gli accantonamenti al fondo vincolato, che decorrono dall'esercizio 2015, sono effettuati con una particolare metodologia per le società che nella media del triennio 2011-2013 avessero avuto un risultato negativo.*

*Per esse, infatti, si considera non la perdita dell'esercizio precedente in valore assoluto, ma solo l'eventuale scostamento negativo rispetto alla media del triennio 2011-2013, migliorata del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016.*

*In altri termini, le società che partivano da una situazione deficitaria avevano un triennio di tempo per tornare progressivamente in pareggio, senza incidere sin da subito sugli obblighi di accantonamento nel bilancio degli Enti che le controllano.*

*La complessità e l'articolazione del sistema delle partecipazioni del Comune di Venezia ha richiesto un'attenta disamina del dato testuale della norma, **da interpretare peraltro anche con criteri di logicità e sistematicità che ne consentano l'applicazione in modo omogeneo e puntuale.***

*In particolare profili di incertezza applicativa del mero dato testuale si ponevano rispetto alle società facenti parte di un Gruppo, con riferimento:*

*1. alle variazioni del perimetro del Gruppo di riferimento nel periodo considerato, posto che la norma in oggetto si limita a prescrivere "Per **le società che redigono il bilancio consolidato**, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio", senza chiarire la metodologia di trattamento per quei gruppi il cui perimetro di consolidamento muti nell'arco temporale di riferimento;*

2. alla grandezza di riferimento della misura del risultato netto da prendere in considerazione qualora nel Gruppo siano comprese sia società affidatarie di Servizi Pubblici Locali sia società non affidatarie di tali servizi, posto che la norma si limita ad affermare che "Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, (il risultato netto) coincide con la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile".

La prima fattispecie si poneva **nel caso di Avm S.p.A.** che nel corso del triennio 2011-2013, nell'ambito del progetto di riorganizzazione delle società della Mobilità, **ha acquisito il ruolo di socio di controllo di ACTV S.p.A. nel 2012 e nel 2013 di Vela S.p.A.** (precedentemente controllata da ACTV S.p.A.) che a sua volta aveva incorporato un'altra società denominata VME S.p.A.

Di fronte a tale situazione si è ritenuto, **all'epoca**, coerente con lo scopo della norma ricostruire un bilancio consolidato pro-forma per gli esercizi 2011 – 2013 corrispondente al perimetro del Gruppo **esistente nell'esercizio di riferimento** che nel nostro caso è quello del 2014.

Infatti solo con questa soluzione è possibile un confronto effettivo e sostanziale a partire da dati omogenei.

La seconda fattispecie riguarda invece ancora il **gruppo AVM S.p.A.**, ma anche il **gruppo Veritas S.p.A.**, all'interno dei quali sono attive società che operano sia nel campo dei servizi pubblici a rete che in altri settori.

In tal caso il criterio scelto è quello di far riferimento all'attività prevalente rispetto al fatturato globale: poiché l'attività prevalente è in entrambi i Gruppi quella dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica si è preso come **criterio di riferimento la differenza tra valore e costi della produzione tratta dal bilancio consolidato.**

Infine risultava necessario **decidere come trattare società indirettamente partecipate dall'Ente.**

Infatti ai sensi della predetta normativa gli accantonamenti devono essere "pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione". Ciò premesso, **si è ritenuto di considerare esclusivamente la quota di diretta partecipazione**, in quanto gli eventuali riflessi negativi sul valore delle quote di partecipazioni indirette, sono già assorbiti nei bilanci delle partecipate dirette (società tramite). Tale scelta pare e pareva, quindi, l'unica coerente col dettato normativo, altrimenti si duplicherebbero potenzialmente gli effetti della norma in oggetto.

Si rappresenta di seguito la ricostruzione effettuata per il gruppo AVM:

Società	Quota di partecipazione Comune di Venezia	Risultato di riferimento			Risultato medio triennio 2011-2013	Risultato sotto il quale scatta l'obbligo di effettuare accantonamenti nel bilancio comunale pro quota alla partecipazione detenuta nell'esercizio successivo a quello di registrazione delle perdite		
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		2014	2015	2016
ACTV consolidato (A-B)		3.085.078						
VME S.p.A.		-570.663	10.260					
Priv S.p.A.	68,94%	19.744	368.938	295.049				
AVM S.p.A. esercizio A - B		2.649.209						
AVM consolidato (diff. A-B)	100,00%		-10.224.634	-1.972.870				
Totale gruppo AVM pro forma	100,00%	5.184.168	-9.845.436	-1.677.821	-2.113.030	-1.584.772	-1.056.515	-528.257

***A decorrere dal 2014, quindi, non si è proceduto ad accantonare alcun importo poiché nessun risultato di esercizio del Bilancio Consolidato del Gruppo AVM S.p.A. è mai ricaduto nelle fattispecie previste dalla normativa richiamata, alla luce di quanto tutto sopra illustrato.***

*In relazione alla precisazione secondo cui “**Il Consorzio per la Bonifica e la Riconversione produttiva di Fusina**, entità peraltro con Autonomia patrimoniale imperfetta, sembrerebbe esprimere anche un deterioramento del patrimonio netto” si ritiene allo stesso non applicabile la normativa prevista dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 175/20216, sia in un quanto **non è una partecipazione diretta** del Comune di Venezia ma indiretta tramite Veritas S.p.A., sia in quanto trattasi di Consorzio e non di partecipazione societaria.*

*Peraltro, se anche si volesse intendere che le previsioni dell’art. 21 del TUSP si debbano riferire a partecipazioni indirette costituite anche da consorzi non sarebbe, in ogni caso applicabile la normativa, in quanto il Consorzio per la Bonifica e la Riconversione produttiva di Fusina si trovava in liquidazione dal 27/6/2018 e le previsioni del predetto articolo in tema di accantonamenti non si applicano ai soggetti posti in liquidazione.*

*Con riferimento a **Vega - Parco Scientifico - Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.** in concordato preventivo non vige alcun obbligo di accantonamento a carico del Comune di Venezia.*

*Infatti, relativamente alla quota di partecipazione del Comune di Venezia in Vega S.c.a r.l. pari al 2,84%, la titolarità spetta astrattamente al Comune di Cavallino-Treporti, e rispetto a detta quota l’Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio, in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato **nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti** (anche alla luce della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2015 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2015).*

*Si evidenzia, inoltre, che il Comune di Venezia detiene anche una **partecipazione indiretta in Vega S.c.a.r.l. tramite Ive S.r.l. che ne detiene il 55,63% del capitale sociale**. Detta partecipazione è stata però completamente svalutata nel bilancio di IVE S.r.l. a seguito dei risultati d’esercizio negativi conseguiti da Vega S.c.a r.l. negli anni.*

*Fattispecie questa che ne esclude l’applicabilità delle previsioni dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 175/20216 avendo già il Comune di Venezia, per il tramite della propria partecipata diretta IVE S.r.l., integralmente svalutato la partecipazione, **il cui impatto economico si è già manifestato ed è già stato recepito nei bilanci di IVE S.r.l.***

*Infine per quanto riguarda la perdita portata a nuovo di € 690.420 iscritta nel patrimonio netto relativa a Veritas S.p.A. si ritiene di rappresentare quanto illustrato nel bilancio di esercizio 2018 in cui si spiegano le cause di detta posta.*

*In particolare viene evidenziato come: “I principi contabili adottati per la redazione del bilancio separato al 31 dicembre 2018 sono omogenei a quelli utilizzati per redigere i dati economico-finanziari presentati ai fini comparativi, eccetto per quanto verrà descritto di seguito **in tema di prima applicazione dell’Ifrs 9 e dell’Ifrs 15.***

*Nel corso del 2018 sono diventate effettive le seguenti modifiche ai principi che sono in vigore per gli esercizi che hanno inizio dall’1 gennaio 2018 o successivamente. La società non ha adottato anticipatamente alcun altro principio, interpretazione o modifica*

*pubblicata ma non ancora in vigore. La natura e l'impatto di ogni modifica vengono di seguito descritti:*

*- Ifrs 9 – Strumenti finanziari: il 24 luglio 2014 lo Iasb ha emesso la versione finale dell'Ifrs 9 Strumenti finanziari che sostituisce lo Ias 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e tutte le precedenti versioni dell'Ifrs 9. Il principio riunisce tutti e tre gli aspetti relativi al progetto sulla contabilizzazione degli strumenti finanziari: classificazione e valutazione, perdita di valore (impairment) e hedge accounting.*

*In particolare le nuove disposizioni dell'Ifrs 9:*

*– modificano il modello di classificazione e valutazione delle attività finanziarie. Ai sensi dell'Ifrs 9, gli strumenti di debito sono successivamente valutati al valore equo **rilevato a conto economico**, al costo ammortizzato o al valore equo rilevato in Oci. La classificazione si basa su due criteri: il modello di business della società per la gestione delle attività; e se i flussi finanziari contrattuali degli strumenti rappresentino “esclusivamente i pagamenti di capitale e interessi” sull'importo principale in circolazione. I requisiti di classificazione e misurazione dell'Ifrs 9 non hanno avuto un impatto significativo sul Gruppo e **società ha continuato a misurare al fair value tutte le attività finanziarie precedentemente detenute al fair value secondo lo Ias 39;***

*– introducono una nuova modalità di svalutazione delle attività finanziarie, che tiene conto delle perdite attese (cosiddette expected credit losses). L'adozione dell'Ifrs 9 ha sostanzialmente modificato la contabilizzazione delle perdite per riduzione di valore delle attività finanziarie sostituendo l'approccio delle perdite sostenute dallo Ias 39 con un approccio di perdita su credito attesa (Ecl). L'Ifrs 9 richiede che la società riconosca una svalutazione pari alla Ecl per **tutti gli strumenti di debito non detenuti al fair value rilevato a conto economico e per le attività contrattuali**. In sede di adozione dell'Ifrs 9, la società **ha rilevato ulteriori perdite di valore** sui crediti commerciali, come meglio dettagliato successivamente;*

*– modificano le disposizioni **in materia di hedge accounting**. In continuità con l'approccio adottato nel bilancio del precedente esercizio, la società nel bilancio separato Ias/Ifrs **ha scelto di non applicare l'hedge accounting nonostante tutte le operazioni siano state poste in essere con finalità di copertura**, al fine di ridurre il rischio di tasso.*

*L'Ifrs 9 è efficace per gli esercizi che iniziano l'1 gennaio 2018 o successivamente. Con l'eccezione dell'hedge accounting, è richiesta l'applicazione retrospettiva del principio, ma non è obbligatorio fornire l'informazione comparativa. Per quanto riguarda l'hedge accounting, il principio si applica in linea generale in modo prospettico, con alcune limitate eccezioni.*

*La società **ha pertanto optato per l'applicazione retrospettiva del principio, senza però rideterminare i dati comparativi per il primo esercizio di applicazione.***

*L'applicazione del nuovo principio ha interessato la valutazione delle attività finanziarie secondo il nuovo criterio delle perdite attese (expected credit losses) e ha comportato la rilevazione di perdite di valore sui crediti commerciali di k€ 3.333 e un'iscrizione di una posta negativa a patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale, per k€ 1.562 a fronte del minor valore di tali attività.”*

*La perdita a nuovo di 690.420 riportata nel Patrimonio netto deriva dalla differenza dell'utile a nuovo precedente iscritto di € 871.000, meno il predetto importo di € 1.562.000.*

*Con riferimento al paragrafo in cui si precisa che “Facendo viceversa riferimento alla più ampia perimetrazione delle partecipate (Comprese le Fondazioni o altre indirette minori)*

si riscontrano numerose entità che esprimono perdite o deterioramenti del patrimonio” si evidenzia che le società Sibelco Green Solutions S.r.l., Ecoricicli Veritas S.r.l. (ora Eco+Eco S.r.l.), Nuova Energia S.r.l. (ora Bioenergie Italiane S.r.l.), RIVE S.r.l. (Recuperi Industriali Venezia S.r.l.) sono partecipate da Veritas S.p.A., per la quale l’applicazione della normativa riguardante l’obbligo di accantonamento è correlata alla differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato e non al risultato finale dell’esercizio.

A tal proposito si rappresenta come **il bilancio consolidato di Veritas S.p.A.** abbia sempre conseguito negli anni una differenza tra valori e costi della produzione positiva e **pertanto non si è mai incorsi nell’obbligo di accantonamento.**

La governance in dette società da parte del Comune di Venezia avviene nel Comitato di coordinamento e controllo dei Soci di Veritas S.p.A. congiuntamente agli altri enti locali soci e nell’approvazione del documento di analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni di Veritas S.p.A. che successivamente è stato allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2023 con cui è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Venezia al 31/12/2022.

Di seguito si rappresenta un breve inquadramento di ciascuna delle società ed enti elencati dalla Corte dei Conti nella tabella contenente una più ampia perimetrazione delle partecipate.

**Sibelco Green Solutions S.r.l.** (partecipata di minoranza indiretta di Veritas S.p.A. tramite Eco+Eco S.r.l. - e precedentemente tramite Eco-Ricicli Veritas S.r.l. - che ne detiene il 10%)

La società ha per oggetto l’acquisto, la vendita, la cernita, la lavorazione e la trasformazione della frazione di rottame di vetro estratta dai rifiuti solidi urbani.

**Eco-Ricicli Veritas S.r.l.** (nel 2021 era controllata diretta di Veritas S.p.A., detenuta al 79%, poi è stata fusa per incorporazione dall’1/11/2022 in Ecoprogetto Venezia S.r.l., che ha cambiato la sua denominazione in Eco+Eco S.r.l.)

**Eco-Ricicli Veritas S.r.l.** aveva per progetto la raccolta, anche differenziata, la commercializzazione, anche mediante importazione e/o esportazione, l’acquisto, la vendita, la cernita, la lavorazione, la selezione e la trasformazione di rottami, avanzi, scarti, materiale vetroso, cascami di vetro, di metalli ferrosi e non, di carta da macero, di stracci, di gomma, di plastica, di inerti e di altri materiali da recupero o comunque riciclabili; il tutto in conto proprio e/o conto di terzi.

**L’odierna Eco+Eco S.r.l.** ha per oggetto la raccolta, la commercializzazione, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il trattamento e la valorizzazione energetica dei rifiuti mediante la costruzione e gestione di appositi impianti attraverso la gestione di servizi, anche in appalto, verso enti territoriali e/o soggetti privati.

**R.I.V.E. S.r.l.** (controllata indiretta di Veritas S.p.A. attraverso Depuracque Servizi S.r.l., che ne detiene il 70%)

La società ha per oggetto l’esecuzione e la realizzazione della concessione di cui al contratto di concessione per lo sviluppo dell’attività dell’impianto di trattamento rifiuti denominato “RTN” e dell’area di pertinenza sita in Fusina e relativi servizi di conferimento rifiuti, nonché le attività necessarie, utili o strumentali al declinato fine e quelle ulteriori che potranno essere eseguite negli immobili oggetto della concessione.



***Nuova Energia S.r.l. (già Mive s.r.l. in liquidazione, ora Bioenergie Italiane S.r.l., collegata indiretta di Veritas S.p.A. tramite Eco+Eco S.r.l., che ne detiene il 49%).***

*La società Mive S.r.l. in liquidazione aveva come oggetto sociale la progettazione, costruzione e gestione impianti tecnologici del settore ambientale e loro commercializzazione.*

*A seguito della revoca dello stato di liquidazione e dei cambi di denominazione, la società, direttamente o a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti collaterali con terzi o con soci, ha per oggetto sociale: acquisto e vendita di energia elettrica, gas e altri prodotti energetici (es. idrogeno) con particolare attenzione all'energia elettrica ed al gas prodotti tramite processo di valorizzazione energetica dei rifiuti o altre fonti rinnovabili.*

*Si riportano di seguito le operazioni societarie che hanno portato da MIVE S.r.l. in liquidazione alla attuale Bioenergie Italiane S.r.l., operazioni approvate nelle singole sedute del Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci della Capogruppo Veritas S.p.A. e dall'assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. mediante approvazione del documento "Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di Veritas S.p.A. e azioni connesse all'attuazione del Piano Industriale".*

· *In data 27.09.2022 è stata deliberata la revoca dello stato di liquidazione di MIVE S.r.l. in liquidazione, il cambio di denominazione sociale in NUOVA ENERGIA SRL, il cambio di sede legale in VIA ORLANDA 39 MESTRE, il cambio di oggetto sociale e l'azzeramento del capitale sociale e la nuova ricostituzione dello stesso a € 20.000.*

*Il cambio di denominazione sociale in NUOVA ENERGIA S.R.L. ha efficacia giuridica dal 04.10.2022 (data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese).*

· *Con atto del 22/11/22 la Società viene ceduta a Eco+Eco S.r.l.*

· *Con atto del 27/12/2022 Eco+Eco ha ceduto il 70% di Nuova Energia S.r.l. a terzi:  
- a FINAM GROUP S.p.A. una quota di nominali € 10.200, pari al 51% di Nuova Energia S.r.l.*

*- a SAVNO S.p.A. una quota di nominali € 3.800, pari al 19% di Nuova Energia S.r.l.*

*Successivamente con atto del 15/02/23 Eco+Eco ha retrocesso le quote di Nuova energia acquisite da SAVNO (19%) in data 27/12/22 con effetto retroattivo.*

***Eco+Eco S.r.l. detiene quindi il 49% in Nuova Energia S.r.l. a far data dal 27/12/22.***

· *In data 6 marzo 2023 Nuova Energia S.r.l. cambia denominazione in Mia Energia S.r.l. Viene determinato un aumento di capitale sociale da euro 20.000 i.v. a euro 1.000.000 deliberati, euro 519.800 sottoscritti, euro 144.950 versati a cui aderisce solo Finam S.p.A. che passa da n.10.200 quote ovvero il 51% a 510.000 quote nominali di cui 135.150 versate ovvero 98,11%; Eco+Eco S.r.l. passa quindi da 49% al 1,88%.*

· *In data 14 aprile 2023 viene approvato il nuovo Statuto in cui Mia Energia S.r.l. diventa Bioenergie Italiane S.r.l., la durata viene modificata con scadenza da 31/12/2025 a 31/12/2050, la sede legale passa da Via Orlanda, 39 Campalto a Via Stazione, 80 – 30035 Mirano.*

· *In data 20 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione di ECO+ECO ha deliberato di sottoscrivere l'aumento di capitale riservato pari a 480.200 euro e di versare il 25% pari a 120.050 euro portando la sua quota di partecipazione al 49%.*

*Per quanto riguarda La Immobiliare Veneziana S.r.l. (IVE S.r.l.), controllata diretta ed indiretta al 100% si rappresenta come il bilancio al 31/12/2022 di Ive S.r.l. **abbia chiuso con una perdita di esercizio pari ad € 731.131**, da cui consegue che la società ha chiuso quattro esercizi degli ultimi cinque con un risultato negativo **ricadendo in una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016.***

*Come previsto nell'ultimo Piano di razionalizzazione approvato la predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2023, **la dismissione della partecipazione avverrà tramite una liquidazione differita.***

*Per quanto riguarda le perdite di esercizio conseguite nel corso degli ultimi anni da IVE S.r.l. le stesse sono state **sempre immediatamente ripianate** non rendendosi quindi necessario applicare le previsioni dell'art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016.*

*Consorzio per la Bonifica e la Riconversione Produttiva Fusina in liquidazione (nel 2021 era controllata all'82,05%; ora, a seguito della revoca della liquidazione, ha cambiato denominazione in Consorzio per la gestione dei servizi comuni – Fusina, **controllata da Veritas al 88,2258%**)*

*Il Consorzio per la Bonifica e la Riconversione Produttiva Fusina in liquidazione aveva per oggetto il coordinamento e la cura della bonifica e dell'urbanizzazione di un'area sita in località Fusina, Marghera (Ve) nonché la realizzazione su detta area, di tutte quelle opere necessarie utili alle imprese consorziate per inserirvi successivamente la propria attività aziendale.*

*A seguito della revoca dello stato di liquidazione, il Consorzio per la gestione dei servizi comuni – Fusina ha per oggetto **il coordinamento** e la cura e la gestione comune, per conto e nell'interesse delle imprese consorziate, della manutenzione e gestione delle opere e di tutti i servizi che riguardano l'area sita in Venezia – Marghera località Fusina.*

***Tag S.r.l.** (partecipata di minoranza indiretta tramite Vega S.c.a r.l. in concordato preventivo, che ne detiene lo 0,38%). Come stabilito nei Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvati dal Comune di Venezia ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, **è prevista la dismissione dell'esigua partecipazione** societaria indiretta in TAG S.r.l. per perdite reiterate e media del fatturato dell'ultimo triennio inferiore al minimo previsto dalla normativa.*

*Attualmente sono in corso le attività da parte del Liquidatore della società tramite Vega S.c.a r.l. in concordato preventivo per la dismissione della quota tramite cessione o recesso ex art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016.*

*Come risulta dal bilancio di esercizio al 31/12/2022 di Vega S.c.a r.l. in concordato preventivo, si è provveduto all'integrale svalutazione delle esigue partecipazioni detenute, stante la natura delle partecipazioni ed in ossequio ad un criterio di prudenza.*

***Thetis S.p.A.** (partecipata di minoranza indiretta tramite Actv S.p.A., che ne detiene il 7,16%)*

*Partecipazione societaria **indiretta di terzo livello** per il Comune di Venezia (detenuta tramite Actv S.p.A., a sua volta controllata da AVM S.p.A. che ne detiene il 66,53%, a sua volta interamente detenuta dal Comune di Venezia).*

*Come stabilito negli ultimi Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvati ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, visto che l'art. 95 del D.L. n. 104/2020 stabilisce la nomina di un Commissario **Liquidatore per lo scioglimento del Consorzio Venezia Nuova (che detiene la quota di controllo di Thetis S.p.A.) ed il***

**passaggio delle attività e del MOSE alla nuova Autorità per la Laguna di Venezia, le decisioni sulla società dovrebbero essere adottate da detto Commissario.**

Come risulta dal bilancio di esercizio al 31/12/2022 di Actv S.p.A., la partecipazione nella società Thetis S.p.A. è **stata oggetto di svalutazione integrale** al termine dell'esercizio 2017, in virtù della consistente perdita di esercizio rilevata nel bilancio dell'anno 2016 e ad altri elementi di criticità, anche prospettica, quali le difficoltà economiche e finanziarie dei suoi principali clienti, la riduzione degli ordini e del fatturato e il piano di licenziamenti e dismissioni di rami d'azienda.

**Consorzio Balneari Lido di Venezia** (partecipazione non societaria di minoranza di Venezia Spiagge S.p.A., che ne detiene il 10%)

Si segnala che si tratta di un piccolo Consorzio senza scopo di lucro e senza attività esterna, costituito fra titolari di concessioni demaniali per l'utilizzo della spiagge al Lido di Venezia, con la finalità di promuovere lo sviluppo turistico ed il coordinamento dei servizi comuni a supporto delle attività ricreativo balneari.

Da bilancio di esercizio al 31/12/2022, il Consorzio ha un capitale di 5.000 euro, un totale valore della produzione di circa 5.000 euro, un totale attivo di 2.738 euro ed una perdita di esercizio di 863 euro.

Da bilancio di esercizio al 31/12/2022 di Venezia Spiagge S.p.A., il valore della partecipazione nel Consorzio Balneari iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie è pari a 500 euro

**Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane (I.P.A.B. IPAV)**

Si tratta di un'I.P.A.B. in cui il Comune di Venezia non detiene alcuna partecipazione. Da Statuto spetta al Comune di Venezia la nomina di 4 membri su 5 del Consiglio di Amministrazione, ma l'Amministrazione Comunale non esercita alcuna governance sull'Ente.

Infatti si ricorda che sono **mantenute in capo alla Regione del Veneto** - in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale - "il controllo e la vigilanza sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali". (v. art. 3 della L.R. n. 23/2007, n. 23 e v. art. 129 della L.R.V. n. 11/2001).

**Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace**

Il Comune di Venezia figura fra gli Enti Fondatori della Fondazione, avvenuta nel 1997. Sono sue finalità:

- a) la realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo ed alla pace;
- b) l'attuazione e la promozione di iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche effettuate.

Sulla base delle previsioni dello Statuto **spetta al Comune di Venezia la designazione di 3 membri** dell'Assemblea (su un totale di 9 membri).

*L'entità del bilancio è modesta (totale ricavi circa 11.000 euro, totale costi circa 14.000 euro, fondo di dotazione circa 89.000 euro) ed il Comune di Venezia non esercita particolari attività di governance nei confronti della Fondazione.*

*Si allegano alla presente i bilanci 2021-2022 e lo statuto (ALLEGATI 2, 3 e 4).*

### **Fondazione Scientifica Querini Stampalia**

*Si tratta di una Fondazione istituita da privati con lo scopo di promuovere il culto dei buoni studi, e delle utili discipline, individuando nella formazione e nello sviluppo della persona il suo principale obiettivo.*

**Il Comune di Venezia non detiene alcuna partecipazione;** da Statuto è attribuito al Comune di Venezia il potere di nominare un componente del Consiglio di Presidenza (su un totale di cinque membri).

*Con deliberazione di Giunta Comunale n. 304/2022 è stato approvato l'Accordo tra il Comune di Venezia e la Fondazione Scientifica Querini Stampalia per l'erogazione di servizi bibliotecari per il periodo 2022 – 2024.*

*A seguito contratto di usufrutto a titolo oneroso sottoscritto il 23/04/2003 in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 207 del 20.12.2002 di durata trentennale, versa alla Fondazione un importo annuale di euro 379.900,63 rivalutato Istat.*

*Con determinazione dirigenziale del Comune di Venezia n. 2783/2022 è stato approvato il trasferimento alla Fondazione della somma di € 960.000,00= per il proprio sostentamento e per l'erogazione delle attività bibliotecarie, somma anche finalizzata al sostegno dei costi di gestione assunti nel ruolo di Biblioteca Civica del Centro Storico di Venezia e per la collaborazione nell'ambito del servizio Rete Biblioteche Venezia per il periodo 2022 – 2024, secondo quanto approvato nell'ambito dell'accordo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 20/12/2022, e così suddivisi:*

*320.000 per l'anno 2022 320.000 per l'anno 2023 320.000 per l'anno 2024.*

*Il Comune di Venezia pertanto, **pur non partecipando alla Fondazione, la sostiene alla luce del ruolo svolto dalla Fondazione** per la città collaborando con l'Amministrazione Comunale per l'importanza della condivisione del patrimonio documentario, delle collezioni e dei servizi.*

*Si allegano alla presente i bilanci 2021-2022 e lo statuto (ALLEGATI 5, 6 e 7)*

*In merito alla rilevata assenza della Sezione Amministrazione Trasparente sui siti della Fondazione Querini Stampalia e Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VCMS) ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, occorre premettere che il Comune di Venezia effettua annualmente un'istruttoria per la qualifica degli enti di diritto privato controllati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e degli enti di diritto privato "solo partecipati" ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del medesimo D.Lgs., anche alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera n. 1134/2017.*

*Detta istruttoria e relativa qualificazione devono avvenire, ai sensi delle previsioni del PIAO dell'Ente (in precedenza del PTPCT dell'Ente), entro il 31/05 di ogni anno.*

*Per quanto riguarda la Fondazione Querini Stampalia, fino all'ultima istruttoria annuale effettuata (fine marzo - inizio aprile 2023), la stessa non è stata qualificata né come ente di diritto privato controllato – per carenza della presenza cumulativa dei tre requisiti richiesti dalla legge – né come ente di diritto privato solo partecipato ai sensi dell'art. 2-*

*bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013. Infatti, l'istruttoria condotta riporta: "Si tratta di una Fondazione istituita da privati con lo scopo di promuovere il culto dei buoni studi, e delle utili discipline, individuando nella formazione e nello sviluppo della persona il suo principale obiettivo. Al Comune di Venezia è attribuito da Statuto il potere di nominare un componente del Consiglio di Presidenza (su un totale di cinque membri). Non pare che la Fondazione svolga attività di pubblico interesse (funzioni amministrative, servizi pubblici o servizi strumentali) come da indicazioni fornite dall'ANAC nelle Linee Guida n. 1134/2017, in quanto la Fondazione non risulta attualmente titolare di specifico affidamento di servizi da parte del Comune di Venezia. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 20/12/2022 è stato approvato l'accordo ex art. 119 TUEL per il triennio 2022-2024 tra il Comune di Venezia e la Fondazione Scientifica Querini Stampalia onlus per l'erogazione di servizi bibliotecari, che prevede l'erogazione di un trasferimento annuale alla Fondazione. Pertanto non si ritiene possa essere annoverata fra gli enti di diritto privato partecipati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii."*

*Per quanto riguarda la **Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VCMS)**, la stessa è stata costituita nel 2022 ed al momento dell'ultima istruttoria annuale effettuata (fine marzo - inizio aprile 2023), non era ancora disponibile per il Comune di Venezia alcun bilancio approvato della Fondazione, pertanto in assenza dei dati di bilancio non è stato possibile condurre l'istruttoria verificando il requisito del bilancio superiore a 500.000 €.*

*Per tali motivazioni, non essendo fino ad ora le due fondazioni Querini Stampalia e Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VCMS) state qualificate quali enti di diritto privato controllati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 né quali enti di diritto privato partecipati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del medesimo D.Lgs., **le stesse non hanno provveduto ad istituire una sezione Amministrazione Trasparente** all'interno del proprio sito, a differenza di altre Fondazioni che sono state qualificate in tal senso dal Comune di Venezia.*

*Per completezza, si rappresenta che attualmente è in corso l'istruttoria annuale per il 2024 per la qualifica degli enti di diritto privato controllati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e degli enti di diritto privato partecipati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del medesimo D.Lgs. e che gli enti che verranno qualificati come tali verranno invitati ad adempiere agli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione previsti dalla normativa per ciascuna categoria".*

La Sezione, ricordando le proprie deliberazioni n. 29/2023/PASP e n. 219/2023/PASP relative alla società Nuova Energia S.r.l. (ex Mive s.r.l.), invita l'Ente a monitorare scrupolosamente gli organismi partecipati che presentano perdite, adottando, qualora ne sussistano i presupposti i provvedimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175.

In via istruttoria si è, altresì, ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti con riferimento alla società ACTV S.p.A, Casinò Venezia Gioco, Istituzione bosco e Grandi Parchi e Istituzione "Centri di Soggiorno".

#### *ACTV SPA*

Analizzando la serie storica dei dati di bilancio di ACTV Spa, in via istruttoria si è riscontrato che nel 2021 vi è stata una variazione in aumento (ulteriore nel 2022) del valore della produzione accompagnato da positiva correlazione nella variazione dei costi di produzione come da prospetto a seguire:

Conto economico	ANNUALITA' COVID						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>A) Valore della produzione</b>							
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	201.583.273	157.898.161	160.598.476	187.583.580	194.648.457	192.299.097	191.185.016
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.903.896	2.669.274	3.492.307	4.090.661	3.851.610	3.998.363	4.304.135
<b>5) altri ricavi e proventi</b>							
contributi in conto esercizio	<b>1.425.539</b>	<b>177.210</b>	<b>769.088</b>	<b>479.312</b>		6.348	90.540
altri	32.044.811	29.809.951	34.503.302	35.110.859	35.048.569	31.553.975	36.939.573
Totale altri ricavi e proventi	33.470.350	29.987.161	35.272.390	35.590.171	35.048.569	31.560.323	37.030.113
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>238.957.519</b>	<b>190.554.596</b>	<b>199.363.173</b>	<b>227.264.412</b>	<b>233.548.636</b>	<b>227.857.783</b>	<b>232.519.264</b>
<b>B) Costi della produzione</b>							
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.705.569	25.263.647	20.520.289	28.645.753	29.154.005	26.004.678	25.298.968
7) per servizi	39.785.549	34.943.363	34.237.493	39.648.925	38.561.546	38.626.306	37.952.329
8) per godimento di beni di terzi	1.420.822	1.182.778	1.161.085	1.210.427	3.419.516	1.548.127	2.541.580
<b>9) per il personale</b>							
a) salari e stipendi	86.626.174	83.922.485	82.803.450	96.514.247	95.263.737	92.881.357	91.790.236
b) oneri sociali	26.229.685	25.369.483	25.398.173	28.894.429	29.268.399	28.210.726	28.521.473
c) trattamento di fine rapporto	6.748.364	6.207.698	6.039.056	6.349.239	6.437.990	6.364.992	6.334.082
d) trattamento di quiescenza e simili						0	0
e) altri costi	4.640.343	2.211.273	1.327.254	3.102.204	3.063.686	1.989.316	3.004.291
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>124.244.566</b>	<b>117.710.939</b>	<b>115.567.933</b>	<b>134.860.119</b>	<b>134.033.812</b>	<b>129.446.391</b>	<b>129.650.082</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>							
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	728.616		746.070	841.999	918.876	876.090	900.534
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.785.419		15.108.090	14.637.795	13.200.694	12.688.217	13.205.614
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	133.571		222.656	402.163	503.659	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	54.149	58.105	495.786	42.832	20.267	0	291.610
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>18.701.755</b>	<b>58.105</b>	<b>16.572.602</b>	<b>15.924.789</b>	<b>14.643.496</b>	<b>13.564.307</b>	<b>14.397.758</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	236.228	-488.880	-663.458	-770.599	-514.970	1.486.592	49.258
12) accantonamenti per rischi	5.870.000	120.000	1.261.829	335.000	1.362.608	1.931.945	1.471.625
13) altri accantonamenti	5.009.178	6.814.524	5.813.460	3.352.962	9.912.539	2.253.060	11.548.693
14) oneri diversi di gestione	2.185.966	3.528.868	3.738.807	3.011.462	2.840.773	7.653.069	7.051.283
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>235.159.633</b>	<b>189.133.364</b>	<b>198.210.060</b>	<b>226.218.838</b>	<b>233.413.325</b>	<b>222.514.475</b>	<b>229.961.576</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	<b>3.797.886</b>	<b>1.421.232</b>	<b>1.153.113</b>	<b>1.045.574</b>	<b>135.311</b>	<b>5.343.308</b>	<b>2.557.688</b>

Si è chiesto, in primo luogo, di fornire chiarimenti in ordine all'equilibrio economico complessivo in proiezione futura, tenuto conto che i due risultati di esercizio positivi, sia nel 2021 che 2022, risultano in valore assoluto inferiore ai contributi in conto esercizio ricevuti (voce A5 del conto economico) a titolo di ristoro ex lege per il contrasto dell'aumento di prezzi dei carburanti e fonti energetiche, come indicato nella nota integrativa al bilancio.

Con riferimento al costo del personale, si sono riscontrati i seguenti dati storici aggiornati a tutto il 2022:

Conto economico	INCIDENZA COSTI DEL PERSONALE SUI COSTI DELLA PRODUZIONE						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>B) Costi della produzione</b>							
<b>9) per il personale</b>							
a) salari e stipendi	86.626.174	83.922.485	82.803.450	96.514.247	95.263.737	92.881.357	91.790.236
b) oneri sociali	26.229.685	25.369.483	25.398.173	28.894.429	29.268.399	28.210.726	28.521.473
c) trattamento di fine rapporto	6.748.364	6.207.698	6.039.056	6.349.239	6.437.990	6.364.992	6.334.082
d) trattamento di quiescenza e simili						0	0
e) altri costi	4.640.343	2.211.273	1.327.254	3.102.204	3.063.686	1.989.316	3.004.291
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>124.244.566</b>	<b>117.710.939</b>	<b>115.567.933</b>	<b>134.860.119</b>	<b>134.033.812</b>	<b>129.446.391</b>	<b>129.650.082</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>235.159.633</b>	<b>189.133.364</b>	<b>198.210.060</b>	<b>226.218.838</b>	<b>233.413.325</b>	<b>222.514.475</b>	<b>229.961.576</b>
Incidenza costi del personale su costi della produzione	<b>52,83%</b>	<b>62,24%</b>	<b>58,31%</b>	<b>59,61%</b>	<b>57,42%</b>	<b>58,17%</b>	<b>56,38%</b>

Su tale rilevante componente di costo, questa Sezione di controllo in passato aveva stigmatizzato l'incidenza molto alta della spesa del personale sul bilancio societario, tant'è che nella deliberazione sul rendiconto 2014 si era già rilevato che l'incidenza della spesa del personale sul totale dei costi di produzione fosse pari al 51,5%.

Ciò premesso, si è chiesto di fornire una breve relazione di aggiornamento in ordine alle politiche di contenimento dei costi di ACTV Spa dichiarate in nota integrativa, precisando (eventualmente motivando) se l'Azienda ha continuato a garantire i (maggiori) collegamenti essenziali verso isole o territori disagiati in tutto il periodo dell'anno e della giornata.

Si è chiesto, inoltre, di allegare la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale al tempo, il Comune di Venezia introdusse le tariffe differenziate tra residenti e turisti.

Analogamente a quanto già richiesto in occasione del controllo sul rendiconto 2015 e ad integrazione dei dati rinvenibili nella nota integrativa si è chiesto di integrare alcuni dati che sono direttamente correlabili alla qualità del servizio offerto agli utenti.

Si chiesto di integrare il dato afferente il numero di dipendenti e il costo complessivo aggregato per le seguenti tipologie di personale, la cui somma corrisponda al costo iscritto a bilancio ai costi della produzione:

- personale non di esercizio Dirigente/quadri;
- personale non di esercizio Amministrativo;
- personale non di esercizio Tecnico e altro;
- personale di esercizio navigazione;
- personale di esercizio automobilistico;
- personale di esercizio, altro.

Si specifica che per personale “di esercizio” si intende quello effettivamente adibito direttamente allo scopo sociale di ACTV Spa cioè il trasporto pubblico o la manutenzione diretta dei mezzi o servizi di trasporto, indipendentemente dal relativo inquadramento formale. Per personale non di esercizio si intende, per esclusione, tutto il personale non direttamente adibito all’esercizio.

Si è chiesto, inoltre, di indicare il numero dei dipendenti iscritti alla gente di mare presso la competente capitaneria di porto, con indicazione parziale del numero di dipendenti eventualmente non adibito in via ordinaria al servizio di navigazione.

Con riferimento agli altri costi operativi, si è chiesto di indicare i dati aggregati con saldo finale pari ai valori riportati a bilancio, e a quanto ammontino complessivamente:

- i costi per consulenze complessivamente sostenuti da ACTV Spa nel corso dell’esercizio e a quanto ammontino i costi sostenuti dall’azienda a titolo di remunerazione e premialità dei risultati conseguiti dai responsabili dei servizi verso l’utenza;
- il costo sostenuto da ACTV Spa per acquistare i servizi di pulizia, precisando, la parte di tale costo complessivo afferente i servizi di pulizia ordinaria (quotidiana) dei soli mezzi di trasporto pubblico (veicoli di terra e mezzi navali) offerti all’utenza;
- la parte di costo della pulizia straordinaria, intendendo come tale il costo sostenuto per la pulizia e igienizzazione approfondita periodica, non giornaliera, dei mezzi pubblici (autobus e mezzi navali) offerti all’utenza;
- la parte di costo destinata alla pulizia delle sedi sociali o, per esclusione, non direttamente ricompresa nelle prime due voci direttamente ricondotte all’utenza.

L’Ente ha risposto come segue “*Analizzando i dati di bilancio di ACTV S.p.A. (di seguito ACTV), per la loro piena comprensione, non si può prescindere dalla conoscenza di come è organizzato il Gruppo AVM, di cui ACTV S.p.A. fa parte, come controllata della capogruppo Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (di seguito AVM) ormai dal 2012 ed in particolare di come sono organizzate le attività svolte dal Gruppo, soprattutto il core business dello stesso, ovvero lo svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.*

*Il Gruppo AVM è stato costituito nel corso dell’esercizio 2012, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 126/2011 del Comune di Venezia in merito al nuovo modello organizzativo di riassetto delle società della mobilità e alla delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 140/2011.*

***AVM ha acquisito il controllo di ACTV in data 27 aprile 2012 e di VE.LA. S.p.A. in data 30 ottobre 2012. AVM ha, infine, acquisito il controllo della Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A. in data 29 novembre 2013. A seguito dell’attuazione del***

*piano di razionalizzazione societario del Gruppo, come indicato dal Comune di Venezia, concluso a fine 2017 e meglio specificato più avanti, mediante un'operazione di scissione totalitaria non proporzionale, **quest'ultima Società ha ceduto i propri asset parte ad AVM e parte ad ACTV secondo il progetto di scissione.***

***AVM esercita sulle controllate tutte le attività connesse all'esercizio del ruolo di controllante** anche ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile.*

*Nel contesto del gruppo AVM riveste il peso maggiore **l'attività di trasporto pubblico locale**. Si rappresenta come dal 1° gennaio 2015 l'affidatario del servizio sia AVM S.p.A., in forza della deliberazione assembleare del 15 dicembre 2014 con cui l'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia **ha provveduto ad affidare alla stessa la concessione in house dei servizi di trasporto pubblico** locale urbani ed extraurbani automobilistici, tranviari e di navigazione lagunare dell'ambito del bacino, precedentemente gestiti da ACTV S.p.A., sino al 31 dicembre 2019.*

*L'assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, alla luce delle valutazioni effettuate sull'ammontare dei beni ancora da ammortizzare da AVM al 31.12.2019 e al 30.06.2022, accertati i presupposti normativi previsti dall'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007, con deliberazione n. 5 del 27 novembre 2019 ha prorogato il contratto di servizio Repertorio Speciale n. 18089/2015 relativo all'affidamento in house ad AVM, dal 01.01.2020 sino al 30.06.2022.*

*Il medesimo Ente, con deliberazione assembleare n. 4 del 21 giugno 2022 e giusto atto aggiuntivo Repertorio Speciale n. 23068/2022, ha prorogato il contratto di servizio relativo all'affidamento in house ad AVM "dal 1.07.2022 sino al 31.03.2023, ai sensi dell'art 92 comma 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 1 salva in ogni caso la possibilità di procedere con l'approvazione del nuovo affidamento in house anche in data antecedente".*

*Successivamente, l'assemblea del suindicato Ente di Governo, rispettivamente con le delibere n.10 e n.11 del 22 dicembre 2022, **ha affidato in house**, ai sensi e per gli effetti delle previsioni del Regolamento (CE) n.1370/2007, **alla società AVM il servizio di trasporto pubblico locale della rete urbana del Comune di Venezia** e dell'unità di rete del Veneto centromeridionale, a partire dal 1 aprile 2023 per una durata di nove anni.*

*Si evidenzia che il suindicato affidamento **si basa sull'elaborazione di un Piano Economico Finanziario del Servizio**, coerente e conforme alle prescrizioni previste dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con la deliberazione n. 154/2019 e sue successive integrazioni.*

*Nella predisposizione del documento contenente la relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 sono stati considerati vari elementi, tra cui le ragioni poste alla base della preferenza per la modalità di affidamento prescelta, nonché la sua compatibilità con il quadro normativo, dando conto, altresì, **degli obblighi di servizio imposti al gestore**, nonché dei parametri di calcolo della compensazione economica del servizio, anche sulla scorta del Piano Economico Finanziario Simulato predisposto in aderenza alle disposizioni vigenti tra cui in particolare quelle del Regolamento (CE) n.1370/2007.*

*A seguito di questo provvedimento, la Capogruppo **AVM S.p.A., affidataria in house** della dei servizi del TPL in ambito urbano ed extraurbano, si avvale, per la gestione operative degli stessi, delle sue controllate Actv S.p.A. e Vela S.p.A. in funzione delle specifiche competenze di ciascuna (la prima per il servizio di trasporto, la seconda per la vendita dei biglietti), stipulando con queste appositi contratti di appalto e fornitura di servizi.*



*Da quanto sopra, pertanto, si deduce che ACTV è tenuta a svolgere una produzione quantitativa e qualitativa in relazione a quanto previsto dal contratto di appalto con AVM S.p.A., a sua volta coerente con il contratto di servizio stipulato con l'Ente di Governo.*

*Relativamente all'andamento del valore della produzione e costo della produzione, dalla serie storica riportata alla voce RE20.13.1, si rileva una riduzione del valore della produzione nell'anno 2021, così come del costo di produzione, rispetto a tutti gli anni della serie presentata.*

*Si rileva invece un significativo aumento delle due voci sopra citate nell'anno 2022.*

*Per spiegare queste variazioni si tenga innanzi tutto conto che l'anno 2021, così come l'anno 2020, è stato profondamente segnato **dagli effetti della pandemia** che tanto hanno influito negativamente su tutte le aziende di TPL a causa dei blocchi imposti dal Governo alla mobilità per contrastare il diffondersi del virus COVID-19. Questi effetti negativi sono stati amplificati nel servizio di TPL del bacino veneziano, influenzati come sono questi dai flussi turistici.*

*Nel 2022 l'emergenza pandemica è cessata il 31 marzo e da quella data il Gruppo AVM ha potuto progressivamente riprendere a svolgere i servizi di TPL previsti nei contratti di servizio dell'affidamento in house. Contemporaneamente si è assistito ad un progressivo aumento anche dei flussi turistici su Venezia.*

*Detto ciò, **non si ritiene assolutamente correlabile il valore del risultato netto di bilancio** con i contributi di cui l'Azienda ha usufruito nel 2021 e nel 2022 relativi ai crediti d'imposta goduti sui maggiori costi del gas e dell'energia elettrica previsti dalla legge per il contrasto all'aumento dei costi dei carburanti e delle fonti energetiche registrato in quegli anni.*

*Anzi, come si può facilmente rilevare dai dettagli dei dati di bilancio, riportati nella nota integrativa, il contributo incassato dall'Azienda **risulta di gran lunga inferiore all'incremento registrato** in queste voci e rappresentano solo una (minima) parte del complesso delle voci di ricavo e di costo che intervengono in un bilancio aziendale.*

*Invece, per quanto riguarda l'equilibrio economico complessivo in proiezione futura, **risulta molto più rilevante il tipo di contratto di appalto che lega ACTV alla capogruppo AVM**, caratterizzato dal regime gross cost e inserito in una logica di equilibrio complessivo di tutte le Società che fanno parte del Gruppo AVM e da una certa "stabilità" contrattuale che lega la capogruppo all'Ente di Governo, data dal nuovo affidamento in house del TPL.*

*Affidamento, quest'ultimo, basato sui parametri di efficienza, efficacia, produttività e qualità dettati dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019 che devono essere verificati ogni anno per il mantenimento dell'affidamento stesso e dell'equilibrio dei contratti di servizio.*

*Con riferimento al costo del personale, si rammenta che l'attività di Trasporto Pubblico Locale è di per sé un'attività labour intensive in cui i costi del personale presentano un'elevata incidenza nei bilanci societari. Tanto più nel servizio di navigazione, per il quale la conduzione delle barche è affidata ad almeno due addetti di equipaggio, che diventano sei addetti per le unità maggiori. Ora, tenuto conto che il personale di esercizio dei servizi navali è pari a circa il 32% in più rispetto all'analogo dei servizi automobilistici, la percentuale d'incidenza rilevata di questo costo rispetto a quella risultante da un'elaborazione fatta dall'associazione delle aziende di TPL ASSTRA su un campione significativo di Aziende che svolgono servizi prevalentemente automobilistici, e **pari al 52% risulta pienamente giustificata.***

*Inoltre si rappresenta come tale situazione rientri pienamente nei parametri definiti dall'ART, il cui riscontro è contenuto nella sopra richiamata delibera n. 10/2022 dell'Ente di Governo del TPL con cui è stato approvato anche il Piano Economico Finanziario Simulato con gli Annessi indicatori che con nota prot. n. 0002896/2023 del 23 febbraio 2023 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha validato nell'ambito delle proprie osservazioni sulle "relazioni di affidamento" senza rappresentare alcuna criticità rispetto agli indicatori (KPI) di efficienza operativa, di produttività, redditività e di qualità approvati.*

*Le costanti azioni di contenimento di questo costo, come degli altri costi di produzione, per quanto possibili, almeno fino alla misura rientrante nelle leve aziendali, è dimostrata anche dalla riduzione di ben 7,78 punti percentuali (€ -10.615.533), registrata fra il 2019 e il 2022 pur a fronte di un rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro intercorso in questi anni.*

*Si precisa, inoltre, che un'importante azione volta alla riduzione del costo del personale è stata costituita dalla disdetta da parte dell'Azienda degli accordi integrativi aziendali di secondo livello avvenuta a inizio 2021 ed i cui effetti sono visibili nella significativa riduzione di valore assoluto di questa voce intercorsa fra il 2022 e il 2019 (per gli anni 2020-2021 il dato non è paragonabile perché, in particolare il costo del personale, è stato influenzato dagli effetti, anche normativi di contrasto alla pandemia) e pari a circa -10,7 mln/€.*

*Oltre a ciò, si fa rilevare che il totale costo della produzione è aumentato nel 2022, rispetto al 2019, complessivamente di 9 milioni di euro, ma se da ciò togliamo l'incremento rilevato nelle voci il cui governo non rientra, se non marginalmente, nelle leve aziendali (ovvero le voci carburanti, ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi e altri accantonamenti), in realtà rileviamo un costo della produzione 2022 pari a 181,4mln/e a fronte di un analogo del 2019 pari a 192,3 milioni di euro con una differenza negativa di 7,9 milioni di euro.*

*Se a questo togliamo anche il costo del personale, rileviamo sì un incremento degli altri costi residui pari a 2,6 milioni di euro ma questo aumento, pari al 4,5% dei costi residui così calcolati o pari al 1,15% del totale costi di produzione va paragonato a un analogo incremento dell'indice ISTAT FOI pari a 15,7% registrato fra gennaio 2019 e dicembre 2022.*

*Relativamente al livello quantitativo dei servizi svolti, si fa presente che, come già riportato nella premessa, lo stesso non dipende da ACTV ma dalle previsioni dei contratti di servizio del TPL in capo ad AVM S.p.A. Tuttavia, si può rilevare come i servizi di navigazione svolti nel 2022 sono stati superiori alle ore moto finanziate dal Fondo nazionale trasporti e si conferma che **sono stati garantiti quotidianamente nell'arco delle 24 ore tutti i servizi essenziali di collegamento con le Isole della Laguna.***

*Relativamente all'integrazione dei dati sul personale, si riporta la seguente tabella riepilogativa:*

Bilancio ACTV 2022 Costi del personale	FORZA MEDIA 2022	TOTALE COSTI DEL PERSONALE 2022
Personale non di esercizio Dirigente/Quadri (*)	34	3.401.063 €
Personale non di esercizio Amministrativo (**)	97	4.082.721 €
Personale non di esercizio Tecnico e altro (***)	228	10.446.418 €
Personale di esercizio automobilistico	720	35.832.999 €
Personale di esercizio navigazione	952	46.640.664 €
Personale di esercizio altro	457	22.019.233 €
Costo per accantonamento relativo alle transazioni su indennità ferie pregresse		1.821.468 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.488</b>	<b>124.244.566 €</b>

Note esplicative relative alla tabella su esposta:

(\*) Per quanto riguarda la voce in parola si precisa che il numero del personale dirigente è pari a n. 2, mentre il personale con qualifica "Quadro" è pari a n. 32. Il personale indicato svolge le attività a servizio di tutte le società del Gruppo AVM in un'ottica unificata e improntata ai fini della non duplicazione di risorse e direzioni di staff.

(\*\*) Per quanto riguarda il personale non di esercizio Amministrativo si precisa che lo stesso svolge le attività a servizio di tutte le società del Gruppo AVM in un'ottica unificata e improntata ai fini della non duplicazione di risorse.

(\*\*\*) Per quanto riguarda il personale non di esercizio Tecnico e altro si precisa che nella voce è stato ricompreso il personale in servizio presso la direzione operativa infrastrutture, patrimonio e servizi informatici, il personale tecnico impiegato nelle strutture a supporto delle direzioni di esercizio e di manutenzione (quali gli uffici progettazione navale, uffici programmazione esercizio, uffici gestione scorte, uffici programmazione manutenzioni, ecc.).

Si segnala che anche il personale su indicato svolge le attività a servizio di tutte le società del Gruppo AVM in un'ottica unificata e improntata ai fini della non duplicazione di risorse.

Infine, con riferimento alla richiesta indicare il numero dei dipendenti iscritti alla gente di mare, si informa che **tutto il personale impiegato dall'Azienda nel servizio di navigazione risulta iscritto alla gente di mare presso le competenti capitanerie di porto.**

Con riferimento agli altri costi operativi, si riportano i dettagli dei costi delle consulenze, premialità dei risultati conseguiti dai responsabili dei servizi verso l'utenza e dei costi di pulizia richiesti:

#### Consulenze

Bilancio ACTV - Anno 2022 - Costi per consulenze, prestazioni tecniche, organi sociali:	
Costo complessivamente sostenuto di cui:	<b>973.294 €</b>
Incarichi legali e spese notarili	209.195 €
Prestazioni tecniche (servizi di ingegneria e architettura)	516.128 €
Consulenze tecniche, sicurezza	18.271 €
Spese per organi sociali e di controllo	229.700 €

Remunerazioni e premialità:

Totale remunerazione e premialità Responsabili dei servizi verso l'utenza Anno 2022	
Totale costo azienda 2022 di cui:	430.174 €
premieria	93.244 €

Costi per pulizia

Bilancio ACTV - Anno 2022 - Costi per pulizia	
Costo sostenuto per acquistare i servizi di pulizia di cui:	4.013.630 €
la parte di tale costo complessivo afferente i servizi di pulizia ordinaria (quotidiana) dei soli mezzi di trasporto pubblico (veicoli di terra e mezzi navali) offerti all'utenza	2.598.470 €
la parte di costo della pulizia straordinaria, intendendo come tale il costo sostenuto per la pulizia e igienizzazione approfondita periodica, non giornaliera, dei mezzi pubblici (autobus e mezzi navali) offerti all'utenza	460.771 €
la parte di costo destinata alla pulizia delle sedi sociali o, per esclusione, non direttamente ricompresa nelle prime due voci direttamente ricondotte all'utenza	954.388 €

Con riferimento alla richiesta "di allegare la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale al tempo, il Comune di Venezia **introdusse le tariffe differenziate tra residenti e turisti**" si allega alla presente la deliberazione di Giunta Comunale n. 1909 in data 12 maggio 1993 (ALLEGATO 8), con cui **si era limitata la possibilità di acquistare la Carta Venezia ai residenti nel territorio della Regione Veneto, al fine di collegare la Carta Venezia all'uso costante del servizio di TPL in ambito lagunare.**

Tale carta era un tesserino personale, con nome e foto, e dava diritto all'acquisto di biglietti ad una tariffa più bassa di quella ordinaria.

Si ritiene opportuno evidenziare come nella vigente disciplina al pubblico delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia non risulta esservi alcuna "tariffa differenziata tra residenti e turisti".

L'approvazione della disciplina e dell'entità delle tariffe del trasporto pubblico locale dell'Ambito Urbano del Comune di Venezia **sono di competenza ai sensi della normativa vigente dell'"Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia"** e non del Comune di Venezia.

Il Comune di Venezia è titolare, nell'ambito urbano del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia così come definito dalla Regione Veneto, del Contratto di Servizio per le sole reti urbane automobilistiche, tranviarie, di navigazione e People Mover.

**Le tariffe ordinarie per i servizi di trasporto pubblico, infatti, sono uguali per tutti i soggetti senza alcuna distinzione all'essere o meno un residente e/o un turista.**

I biglietti e gli abbonamenti sono caricati dal Gestore del Servizio di Trasporto Pubblico su supporti elettronici di due tipologie:

- ricaricabile - tessera "Venezia Unica" personale per abbonamenti e biglietti rete unica;
- non ricaricabile - supporto anonimo per biglietti ordinari.

*La tessera Venezia Unica, in particolare, è una smart card che consente a chiunque l'attivazione di diversi servizi, tra cui quello di trasporto pubblico, permettendo anche - per lo specifico ambito del servizio di trasporto pubblico urbano di navigazione lagunare - **la possibilità di accedere a tariffe differenziate e ridotte rispetto a quelle ordinarie**, ideate per agevolare la fruizione del servizio da parte della clientela abituale (le cosiddette tariffe "Carta Venezia" - titoli di viaggio della Rete Unica e residenti isole della Laguna di Venezia).*

*Si precisa che la tessera Venezia Unica (nominativa e con foto) è emessa a chiunque ne faccia richiesta ed ha una durata di 5 anni dalla data di emissione.*

*I costi di attivazione ed emissione sono disciplinati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 22/11/2018".*

La Sezione prende atto.

### *Casinò di Venezia Gioco*

In via istruttoria si sono chiesti aggiornamenti sullo stato della convenzione regolatrice dei rapporti finanziari derivanti dall'attività di gioco tra l'Ente e la società e di allegare un prospetto riepilogativo dei flussi finanziari tra Ente e Casa da Gioco, relativi alle due annualità (2020 e 2021).

L'Ente ha risposto quanto segue "Con riferimento al punto "Si chiede di aggiornare sullo stato della convenzione regolatrice dei rapporti finanziari derivanti dall'attività di gioco tra l'ente e la società e di allegare un prospetto riepilogativo dei flussi finanziari tra Ente e Casa da Gioco, relativi alle due annualità." si rappresenta quanto segue.

*Per quanto riguarda la convenzione regolatrice, nel corso del biennio 2020-2021 sono intervenute alcune modifiche volte a superare le criticità che aveva portato la pandemia ed in particolare la sospensione dell'attività della casa a gioco.*

*Si ricorda che nel primo semestre del 2020 vi è stata infatti la chiusura delle attività al pubblico a causa dell'emergenza epidemiologica, dal 24/2/2020 al 5/3/2020 e poi dall'8/3/2020 al 18/6/2020, che ha determinato un **azzeramento degli incassi gioco**.*

*Successivamente l'attività della Casa da Gioco è stata **sospesa dal 26 ottobre 2020 fino al 6 giugno 2021**. In data 7 giugno 2021 l'attività è gradualmente ripartita con la riapertura dei locali in modo completo per la sede di terraferma, Ca' Noghera, e parziale con eventi mensili ad invito per la sede del centro storico, Ca' Vendramin Calergi.*

*Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/07/2020 è stato approvato **il sesto atto integrativo di modifica della convenzione** rep. n. 16538 del 26/6/2012 vigente tra la Casa da Gioco e l'Amministrazione Comunale relativamente alle modalità di riversamento degli incassi da gioco.*

*In particolare si deve ricordare come la completa chiusura delle attività al pubblico della Casa da Gioco, in ragione dell'emanazione di un provvedimento normativo che ha determinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per c.d. factum principis e della disciplina dettata dal art. 3, comma 6 bis, del DL n. 6/2020, abbia comportato, per il periodo dal 24/2/2020 al 5/3/2020 e poi dal 8/3/2020 al 18/6/2020, l'azzeramento totale degli incassi gioco.*

*Alla luce di tale situazione si è reso necessario, al fine di salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario della società (previsto quale obbligo del Comune all'art. 20*

comma 3 della vigente convenzione), rivedere per l'anno 2020 l'entità del corrispettivo spettante alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A., ai sensi dell'attuale art. 20 della convenzione, rideterminandolo nel 90% degli introiti annui lordi dei giochi, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nel 80% con decorrenza 1 gennaio 2021 per ritornare all'importo ordinariamente previsto del 75% con decorrenza 1 gennaio 2022.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei flussi finanziari tra il Comune di Venezia e la Casa da Gioco relativamente agli anni 2020 e 2021:

<b>Introiti dall'attività di Gioco di competenza del Comune di Venezia</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Giochi netti	€ 54.385.331	€ 41.562.609

<b>Compensi Convenzionali pagati alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A.</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Corrispettivo pagato	€ 43.508.265	€ 37.406.348

La Sezione prende atto.

#### *Istituzione Bosco e Grandi Parchi*

In via istruttoria si è riscontrato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 96 del 18/12/2020, ha approvato lo scioglimento dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi, a decorrere dal 30 aprile 2021 e che il Collegio dei Liquidatori, nominato dal Sindaco con disposizione PG.196701 del 22/4/2021, ha in seguito deciso che l'internalizzazione di tutte le funzioni dell'Istituzione avvenisse dal 1/1/2022.

Si è, pertanto, chiesto di fornire chiarimenti sulla motivazione di tale liquidazione.

Si è riscontrato, inoltre, che con riferimento al rendiconto 2021, gli equilibri di bilancio di parte corrente di tale organismo evidenziavano un risultato O2) negativo.

L'Ente ha risposto quanto segue *“Si forniscono i chiarimenti richiesti sulla motivazione della liquidazione dell'Istituzione, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2020.*

*Come rappresentato nella suddetta deliberazione di Consiglio Comunale, è stato dato corso all'obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale – già avviato nei precedenti anni - volto a razionalizzare il proprio sistema di partecipazione in organismi terzi anche al fine di conseguire delle economie in termini di gestione del personale e di minori incombenze burocratiche e amministrative.*

*Inoltre si è ritenuto necessario, data la rilevanza che sta assumendo il tema del verde pubblico e dei parchi cittadini, tra i quali il Parco San Giuliano, il Parco Albanese e il Bosco di Mestre, e gli ingenti investimenti fatti e tutt'ora in corso, nell'ambito del processo di riorganizzazione e revisione delle funzioni, **accentrare in capo al Comune tutte le funzioni legate alla gestione del verde mediante struttura appositamente dedicata.***

*Attualmente le funzioni internalizzate fanno capo al Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi dell'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico del Comune di Venezia”.*

La Sezione prende atto.

*Istituzione "Centri di Soggiorno":*

In via istruttoria, premesso che l'istituzione ha espresso un risultato di amministrazione positivo e ha chiuso il bilancio in equilibrio, si è riscontrato che non risulta valorizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Considerata la dimensione e la natura delle componenti di entrata derivanti dai corrispettivi dei servizi, si è chiesto di fornire chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto a non valorizzare alcun importo al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'Ente ha risposto quanto segue. *“Si precisa che non si è ritenuto di creare il Fondo Crediti di dubbia esigibilità in quanto le entrate dell'Istituzione non sono caratterizzate da dubbia e difficile esazione: infatti le stesse sono composte per il 70% circa **da trasferimenti del Comune di Venezia** e per il resto da vendita di servizi, in particolare rette da soggiorno, che non presentano rischi di riscossione in quanto **versate prima della prestazione del servizio ed accertate per cassa**”.*

La Sezione prende atto.

### **Stato patrimoniale**

Facendo riferimento ai contenuti di cui alla delibera 374/2019/PRSP si era rilevato che per l'esercizio finanziario 2016, l'ammontare di € 3.109.056.757,54 di immobilizzazioni materiali erano costituite da € 2.141.734.914,83 da immobilizzazioni in corso ed acconti. Dalla relazione sulla gestione emergeva al tempo che il Comune aveva avviato un piano di verifica delle partite iscritte - al fine di giungere ad una più congrua esposizione – contestualmente ad un esame dei correlati finanziamenti di terzi (iscritti nei risconti passivi), finalizzati alla sterilizzazione del costo di ammortamento annuo degli investimenti realizzati.

Sulla base dei dati rinvenibili dai corrispondenti schemi BDAP, la comparazione tra i valori finali al 31/12/2021 e quelli oggetto di rilievo al 31/12/2016, evidenziano le seguenti variazioni afferenti le immobilizzazioni materiali:

<b>ATTIVO</b>		<b>Dati Deliberazione 374/2019/PRSP</b>	<b>Variazione 2016- 2021</b>
<b>Stato patrimoniale</b>	<b>2021</b>	<b>2016</b>	
<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
<b>Beni demaniali</b>	<b>328.260.852,70</b>	<b>104.944.344,95</b>	<b>223.316.507,75</b>
Terreni	85.965.217,64	160.796,14	85.804.421,50
Fabbricati	44.265.400,68	15.049.259,56	29.216.141,12
Infrastrutture	198.030.234,38	73.103.944,65	124.926.289,73
Altri beni demaniali	0,00	16.630.344,60	-16.630.344,60
<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.437.978.356,11</b>	<b>862.377.497,76</b>	<b>575.600.858,35</b>
Terreni	81.563.870,43	76.459.956,63	5.103.913,80
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
Fabbricati	1.160.455.511,50	714.757.240,60	445.698.270,90
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	13.144.086,59	0,00	13.144.086,59
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	4.972.191,52	2.267.545,79	2.704.645,73
Mezzi di trasporto	1.850.817,28	475.320,11	1.375.497,17
Macchine per ufficio e hardware	1.167.266,15	439.669,75	727.596,40
Mobili e arredi	1.301.411,54	1.108.176,00	193.235,54
Infrastrutture	30.907.531,08	4.221,39	30.903.309,69
Diritti reali di godimento (dato schema BDAP 2016 no 2021)	0,00	0,00	0,00
Altri beni materiali	142.615.670,02	66.865.367,49	75.750.302,53
<b>Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>	<b>450.589.252,60</b>	<b>2.141.734.914,83</b>	<b>-1.691.145.662,23</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.216.828.461,41</b>	<b>3.109.056.757,54</b>	<b>-892.228.296,13</b>

Nel complesso, le immobilizzazioni materiali si riducono tuttavia di 892.228.296,13 contestualizzate in una variazione in diminuzione dell'attivo nei termini a seguire:

<b>ATTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione 2016- 2021</b>
Totale Crediti vs Partecipanti	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	7.219.332,44	6.884.396,87	334.935,57
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.216.828.461,41</b>	<b>3.109.056.757,54</b>	<b>-892.228.296,13</b>
Totale immobilizzazioni Finanziarie	359.673.328,27	237.420.504,43	122.252.823,84
Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00
Totale crediti	363.575.213,42	328.261.672,72	35.313.540,70
Totale disponibilità liquide	281.071.903,78	1.633.228,67	279.438.675,11
Totale ratei e risconti	493.150,73	704.105,26	-210.954,53
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>3.228.861.390,05</b>	<b>3.683.960.665,49</b>	<b>-455.099.275,44</b>

Al contempo, a latere della consistente variazione positiva delle disponibilità liquide, si assiste soprattutto ad una consistente variazione positiva delle immobilizzazioni finanziarie.

Ciò premesso, in via istruttoria si è chiesto di fornire una breve relazione circa la importante diminuzione finale (-892.228.296,13, quasi un miliardo di euro) delle immobilizzazioni materiali intervenuta nell'intervallo temporale 2016-21 a seguito delle attività di verifica e riclassificazione delle immobilizzazioni in corso e acconti (2016), precisando se parte di tale variazione si sia trasfusa, in seguito a rettifiche e riclassificazioni, anche in altre tipologie di immobilizzazioni, o se sia tutta ascrivibile a definitive cancellazioni.

L'Ente ha risposto quanto segue *“Nel corso del 2017, con riferimento alla data contabile del 31/12/2016, il Comune di Venezia ha attivato delle operazioni al fine di risolvere l'annosa problematica relativa alle due voci patrimoniali “immobilizzazioni in corso” e*



“risconti passivi da contributi agli investimenti”. I valori di tali poste, infatti, risultavano pari – all’epoca – ad euro 2.147.047.626,29 e ad euro 2.316.740.965,06. Tale situazione, rifletteva, nei fatti, **il mancato scarico dalle immobilizzazioni in corso e la conseguente mancata imputazione a giusta categoria patrimoniale** di tutta una serie di investimenti conclusi nel corso degli ultimi vent’anni nonché la **mancata attivazione della sterilizzazione degli ammortamenti in presenza di contributi di terzi**. Il tutto, quindi, **incideva negativamente sull’attendibilità delle risultanze** implicando la sottovalutazione degli ammortamenti dei cespiti non classificati in inventario in modo sistematico e il mancato bilanciamento di questi con l’iscrizione di ricavi che permanevano nei risconti passivi.

In considerazione di tale situazione, l’amministrazione aveva quindi attivato una procedura di rivisitazione della situazione contabile formatasi e non essendo, all’epoca, in grado di procedere alla puntuale ricostruzione con reperimento e analisi di transazioni poste in anni risalenti nel tempo, elaborò una soluzione alternativa per riallineare i valori delle voci in questione prendendo in esame i dati presenti alla chiusura dell’esercizio 2016. L’operazione messa in atto nel 2017 alla data del 31/12/2016 nei fatti consisteva in una **puntuale determinazione del valore delle immobilizzazioni in corso a tale data** presenti e dei risconti ad esse collegate con riduzione dell’attivo e del passivo patrimoniale per la quota non corrispondente a tali voci.

Codesta Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con delibera n. 374/2019/PRSP del 25/07/2019, pur prendendo atto delle difficoltà nella ricostruzione dei valori, aveva comunque invitato l’ente “avviare un percorso finalizzato alla effettiva conoscenza e valorizzazione quali-quantitativa dei fattori produttivi idonei a contribuire, mediante il processo di ammortamento, alla produzione di reddito”.

L’amministrazione quindi, preso atto che quanto proposto in merito alla sistemazione della partita patrimoniale non aveva trovato accoglimento, ha quindi deciso di intraprendere una strada alternativa.

Nel corso del 2021, quindi, si è proceduto al ripristino dei saldi delle voci patrimoniali “immobilizzazioni in corso” e “risconti passivi da contributi agli investimenti” alla situazione antecedente alla scrittura di rettifica effettuata al 31/12/2016 e si è proceduto, attraverso affidamento a società specializzata, ad una **revisione straordinaria dell’inventario patrimoniale** sia attraverso la ricostruzione puntuale ed analitica delle immobilizzazioni in corso processate nel tempo dalla contabilità con conseguente rideterminazione dei contributi di terzi ad esse collegati, sia attraverso raccolta di documentazione contabile ed extracontabile nonché incrocio anche con i dati degli archivi catastali anche al fine di rideterminare i valori in applicazione ai criteri definiti dal D.Lgs. 118/2011.

La diminuzione evidenziata tra gli esercizi 2016-2021, pari ad euro 892.228.296,13, è dovuta ad una serie di fattori che di seguito si elencano:

- la ricognizione straordinaria delle immobilizzazioni in corso ha comportato la **capitalizzazione di interventi conclusi da molti anni e mai recepiti a patrimonio**, con la conseguenza che sono state portate a cespiti immobilizzazioni **già del tutto ammortizzate**;
- all’interno delle immobilizzazioni in corso erano presenti spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria su beni di terzi **nonché costi da contabilizzare** alla stregua di oneri pluriennali;
- l’attività di valorizzazione straordinaria condotta sul patrimonio dell’ente, parallelamente alla ricostruzione storica delle immobilizzazioni, ha comportato la

*rideterminazione di valori di iscrizione di cespiti che erano già presenti a patrimonio con valorizzazione non aderente ai criteri di valutazione espressi dal O. Lgs. 118/2011, con una **rideterminazione quindi del relativo valore**;*

*- ad inventario risultavano presenti beni non di proprietà dell'ente ma solo in disponibilità, **per i quali sono stati stornati i valori** contabilizzando, alla stregua di oneri pluriennali, **solo gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati negli anni**;*

*- l'esposizione in bilancio dei beni demaniali, come per alcune categorie delle immobilizzazioni immateriali, come da correttivo Arconet, ha previsto per i beni soggetti ad ammortamento l'iscrizione dei cespiti tramite ammortamento diretto degli stessi;*

*- nel confronto 2016-2021 va tenuto presente che il 2021 sconta **5 annualità in più di ammortamenti e che nel frattempo alcuni beni sono stati alienati**.*

*Si ritiene opportuno segnalare, con l'occasione, che al fine di evitare il ripetersi di analoghe criticità di natura procedurale (formazione di una mole notevole di immobilizzazioni senza una conoscenza puntuale della formazione delle stesse con mancato scarico ai cespiti patrimoniali), ed anche in vista della prossima riforma contabile che dovrebbe dare ulteriore centralità agli aspetti economico-patrimoniali, la procedura di riallineamento patrimoniale attuata è **stata accompagnata dalla attivazione di apposite procedure di capitalizzazione per tutte le imputazioni a valere sul titolo II di spesa**. Sono state quindi puntualmente mappate tutte le tipologie di spesa del titolo II disciplinando, per ognuna di esse, le diverse fattispecie di **inventariazione proprie degli investimenti**. Ciò si è tradotto, nel concreto, in una **tenuta inventariale suddivisa su due applicativi, uno dedicato all'inventario patrimoniale dei beni mobili gestita dall'economato e uno dedicato a tutte le altre tipologie di investimento (opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, acquisizioni immobiliari, etc.) gestito nel nuovo programma acquisito**, il tutto nel rispetto di una serie di adempimenti vincolanti che sono riassumibili secondo quanto segue:*

*- in ogni determina di impegno di spesa a valere sul titolo II deve essere riportato **il codice del processo di capitalizzazione** del caso di specie, pena la restituzione al settore proponente della determina stessa;*

*- tutti gli impegni di spesa imputati al titolo II vengono quindi **marchiati dagli uffici della Ragioneria da apposito codice di riclassificazione che indica la procedura di capitalizzazione di specie**, in modo da seguire l'evoluzione delle singole spese di investimento e di monitorarne i processi;*

*- vengono create, in caso di interventi non afferenti ai beni mobili, apposite "schede lavori" sin dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano degli investimenti al fine di gestire la fase di realizzazione dell'intervento antecedente all'incremento del valore patrimoniale del cespite e di monitorarne quindi l'andamento e l'evoluzione;*

*- vengono realizzati appositi scarichi dalla ragioneria delle evidenze contabili che vanno ad incrementare tali "schede lavori" in modo da avere un costante allineamento tra gli applicativi ed avere costante evidenza di come sono singolarmente composte le immobilizzazioni in corso, posto che ogni scheda lavori corrisponde ad una singola immobilizzazione in corso;*

*La gestione di tali classificazioni consente quindi, alla fine di ogni esercizio, di avere **puntuali estrazioni che esplicitano i valori patrimoniali che derivano dal programma inventariale dell'economato**, quelle che derivano dal programma del patrimonio, come sono state analiticamente alimentate le immobilizzazioni in corso e comunque avere*

*continue quadrature posto che i dati contabili, come classificati, vengono importati nelle altre applicazioni garantendo quindi il costante allineamento”.*

La Sezione prende atto del percorso intrapreso dall’Ente finalizzato alla effettiva conoscenza e valorizzazione quali-quantitativa dei fattori produttivi idonei a contribuire, mediante il processo di ammortamento, alla produzione di reddito, e raccomanda all’Ente il rispetto delle regole contabili che presiedono la contabilità economico patrimoniale.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall’Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l’esercizio 2021 del Comune di Venezia nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- raccomanda all’Ente un particolare attenzione nella gestione delle modalità attuative del contributo di accesso introdotto in via sperimentale;
- raccomanda all’Ente la tempestiva adozione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance, ora confluiti nel PIAO;
- richiama l’Ente al rispetto degli effetti contabili conseguenti alla rinuncia dell’indennità di mandato da parte del Sindaco;
- invita l’Ente a proseguire costantemente l’attività di riscossione delle entrate, al fine di incrementarne il volume, con particolare riferimento ai Titoli I e III, monitorando la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità e raccomandando all’Ente di perseverare nella continua e corretta applicazione dell’articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;
- raccomanda all’Ente di perseguire uno sforzo ulteriore al fine di minimizzare il *quantum* dei pagamenti che si eseguono oltre i termini di legge, valutando con attenzione la sussistenza delle condizioni di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 relativamente agli interessi di mora riconoscibili al creditore destinatario del tardivo pagamento;
- raccomanda all’Ente particolare attenzione nella lotta all’evasione dell’imposta di soggiorno;
- raccomanda all’Ente particolare cura nella riscossione dei residui attivi vetusti;
- raccomanda all’Ente il rispetto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria ex D.lgs. 118/2011 punto 5.2 lettera h);
- invita l’Ente a monitorare scrupolosamente gli organismi partecipati che presentano perdite, adottando, qualora ne sussistano i presupposti, i provvedimenti di cui all’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- raccomanda all’Ente il rispetto delle regole contabili che presiedono la contabilità economico patrimoniale;

Si rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Venezia.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Emanuele Mio

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 4 giugno 2024.

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini